274.557
M312n

NOTIZIE

SULLA CHIESA DEL CALCINAIO

E SUI DIRITTI

CHE VI HA IL COMUNE DI CORTONA

CORTONA
Tipografia Bimbi
1868.

IV. F. 15. d. 3.

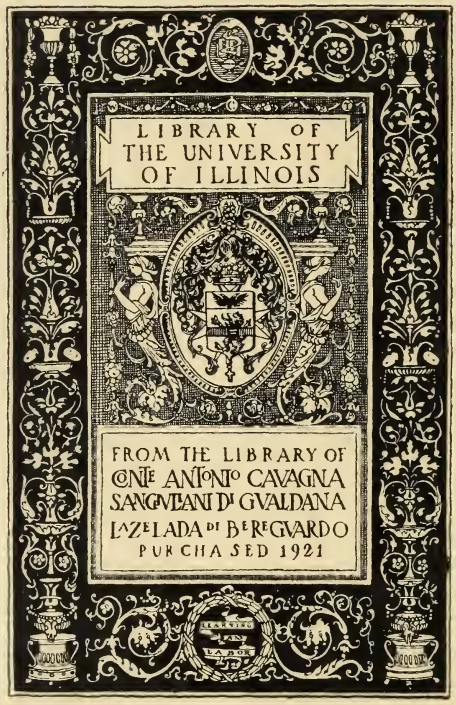

274.557
M312n

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

SEP 1 0 1982

AUG 2 8 1982

L161—O-1096

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/notiziesullachie00manc

NOTIZIE

SULLA CHIESA DEL CALCINAIO

E SUI DIRITTI

CHE VI HA IL COMUNE DI CORTONA

di Girolamo Mancini

CORTONA

Tipografia Bimbi

1867.

274.557
M312n

11 Jy 33 M. SEXTON

Ai signori Consiglieri del Comune di Cortona.

Gli abitanti di quest' antica città andarono sempre superbi di quello stupendo monumento d'arte che sorge a piccola distanza dalle sue mura e viene detto il *Calcinaio*. Esso è uno dei più belli ornamenti del nostro comune e fu quindi veramente ragionevole e lodevole lo zelo dimostrato sempre dai cittadini di Cortona nel difendere i diritti che hanno su quel tempio e nel volerlo ben conservato e mantenuto. Per sventura cadde in balìa di certi pii amministratori, i quali, dacchè divennero padroni del pingue patrimonio appartenutogli, spiegarono la maggior solerzia nel ritirare i frutti delle sostanze che formavano la dotazione della chiesa, ma furono di coscienza così timorata e scrupolosa da ostinarsi a non volere spendervi in restauri e riparazioni, se non spinti dall' assoluta necessità, o coartati da quello che essi chiamano profano e prepotente arbitrio delle autorità laiche. Questo avvenne finquì; ma ora che i fondi appartenuti un giorno al patrimonio del Calcinaio non sono

717197

più nelle mani di quei pii amministratori, i quali percepiranno soltanto le rendite delli antichi possessi, la loro abituale negligenza e trascuranza potrebbe diventare maggiore ed avvenire che in progresso di tempo dimenticati o negati gli obblighi finora dovuti sodisfare, fosse da essi abbandonato o lasciato andare in rovina il tempio. Volendo ovviare a questi danni, reputai opportuno proporvi di far ricercare quali diritti avesse il comune sulla chiesa e sui beni che le servivano di dotazione. Voi, rispettabili colleghi, mi voleste affidare tale esame ed io volentieri ne assunsi il peso, nutrendo la speranza di trovare siffatti documenti da rendere facile al comune il recupero delle sue ragioni. I documenti sono molti ed irrefragabili, laonde mi lusingo che agevole vi riuscirà di rivendicare i diritti municipali e di far provvedere alla conservazione della magnifica fabbrica che forma l' orgoglio della popolazione cortonese.

I.

La chiesa del Calcinaio di Cortona è un monumento d' arte che fa onore non solo al nostro comune, ma all' Italia. Edificata nelli ultimi anni del secolo XV, di quel glorioso secolo in cui rivisse l' architettura ispirata alle pure tradizioni greche e romane, essa oltre alla maestà e semplicità della forma ha il pregio non comune alli edifici della medesima epoca di conservare intera l' unità di concetto del disegno primitivo e d' essere condotta a termine in tutte le sue parti. Questi due pregi, che in così piccolo numero delle migliori fabbriche italiane si riscontrano, devonsi probabilmente ripetere da tre cause: dalla relativa brevità del tempo impiegato nel costruire, per cui nuovi architetti non ebbero il modo

o il coraggio di variare il disegno primitivo e portarvi i cambiamenti che adulterano e guastano il progetto originale: dalla straordinaria generosità delle popolazioni nel portare doni ed offerte per la costruzione del tempio: e dalla rara solerzia de' magistrati municipali che con intelligenza e attività sorvegliarono l' erogazione de' donativi ed essi stessi non furono avari del pubblico denaro in vantaggio della nuova fabbrica.

Esisteva nelle pendici del monte di Cortona l' effigie della vergine Maria dipinta nell' angolo di un calcinaio; chiamavasi così il recipiente dove i conciatori di coiami tenevano il cuoio a conciare.[1] Nel 1484 fu diffusa la voce di strepitosi miracoli avvenuti nel primo giorno della pasqua di resurrezione[2] sul luogo dove era dipinta l' imagine della Madonna, sicchè principiò a concorrervi gran massa di popolo. Da Perugia, da Arezzo, dalle città e castelli circonvicini le moltitudini si recarono dove dicevansi succeduti i miracoli, portando generose oblazioni. La devozione continuamente crescendo, fu pensato a prendere cura dell' effigie e delle offerte; e l' Arte de' Calzolai di Cortona, cui apparteneva in proprietà il muro sul quale trovavasi l' effigie, credè suo dovere l' occuparsene. Nè si limitò ad esercitare una sorveglianza sulla dipinta imagine e a custodire i doni fatti da' devoti visitatori, ma pose mano a costruire una cappella. E siccome v' era taluno che molestava li

1 *Breve dell' arte de' Calzolai del* 1506 ms. in pergamena conservato presso di me « cap. L. Anchora qualunche calzolaio della città di Cortona o suo contado » volesse portare o mandare alcuna ragione di coiame al calcinaio di decta Arte, » ec. E sotto « Item se nesuno pelatore o conciatore di coiame che volesse con- » ciare al calcinaio . . . sia tenuto et obbligato quando lui fosse chiamato dalli » homini dilla decta arte a conciare alcuna sorte di coiame in lo decto calcinaio, ec. » cart 18. I vocabolari non registrano questa parola con tal significato.

2 *Pinucci, Memorie della sacra immagine di Maria SS. del Calcinaio*, Firenze, Allegrini, 1792, asserisce che nel 1484 la pasqua cadde nel 18 aprile; pag. 14.

ufficiali dell' arte per i provvedimenti presi, costoro inviarono oratori a Sisto IV pontefice romano, onde con lettere apostoliche ordinasse che all' arte de' calzolai, come a padrona del muro nel quale esisteva l' effigie della Madonna, spettasse la cura e l' amministrazione del luogo e delle offerte e il diritto d' eleggere il rettore o cappellano incaricato di attendere ai divini uffici [1]. In quei tempi così illimitata era reputata la giurisdizione pontificia sulle materie attinenti al culto, che le lettere apostoliche rilasciate da Sisto IV nel dì 31 maggio dell' anno stesso e portanti un diritto e privilegio speciale sul nuovo luogo e sulla nomina del rettore, conferirono all' arte de' Calzolai un titolo indiscutibile di patronato [2]. L' arte delegò al suo rettore e a sei individui inscritti nella matricola l' esercizio de' diritti conferitile dal papa ed essi, vedendo giornalmente aumentare le offerte, rivolsero il pensiero ad edificare un tempio in onore della Vergine. S' ignora quale ne fosse il motivo, ma i delegati dell' arte crederono conveniente di associare il comune al loro patronato, ed, avute diverse trattative con alcuni cittadini deputati dal Consiglio generale, statuirono che il comune di Cortona intervenisse e presiedesse per metà nel luogo e sulla devozione della Madonna, in tutti gli onori ed oneri col consorzio ed arte de' Calzolai. Ma la cessione della metà del patronato non avvenne a titolo gratuito, poichè stabilito di costruire il nuovo tempio sul sito medesimo dove era dipinta la devota imagine, era necessario atterrare il calcinaio ivi esistente e l' arte chiedeva un compen-

1 Archivio del comune di Cortona *Libro delle deliberazioni comunali di Cortona* segnato Q. 3, cart 47 e 167.

2 Lib. Q. 3, cart 167.

so del danno recatole dalla demolizione e successiva ricostruzione di quel recipiente. Convennero [1] quindi fra i sette delegati dell' arte e i sei cittadini deputati dal comune che de' denari pubblici venissero pagati al consorzio de' calzolai 100 fiorini d' oro di giusto peso, onde riedificare il calcinaio da demolirsi, ritenendo l' arte ed il comune, ciascuno per metà, autorità e giurisdizione sulla futura chiesa. Tal convezione fu stipulata il 22 novembre 1484 [2] e quattro giorni appresso il Consiglio generale deliberò di eleggere tre cittadini, uno per ciascheduno de' terzieri ne' quali la città era amministrativamente divisa, e, partitatine i nomi, costituirli governatori e soprastanti del luogo e devozione della Madonna per la durata di sei mesi [3]. Crescendo d' ogni parte i donativi, [4] il Consiglio comunale credè conveniente di fare esso pure un offerta di lire 25 da portarsi in processione coll' intervento de' religiosi e del popolo, offerta per lunghissimo tempo ripetuta nel giorno 8 di settembre e per alcuni anni accompagnata processionalmente, in seguito pagata senz' altra formalità [5]. Fra le prime cure de' tre soprastanti comunali e dei tre nominati dall' arte fu quella di scegliere un architetto che imaginasse il disegno del nuovo tempio.

Qual artista fosse chiamato a quest' ufficio resulta

1 Vedi in fine il documento n. I.

2 Lib. Q. 3, cart. 5, 20, 21 e 32.

3 Lib. Q. 3, cart. 7.

4 Il Pinucci (pag 81 e segg.) riferisce apparire dai libri d' entrata del Calcinaio come dal 21 aprile 1484 al 15 gennaio 1846 i denari offerti ammontarono all' egregia somma di lire 11415 senza tenere calcolo del valore delli oggetti preziosi, arredi sacri, canapa, lino, vestiti, grano, ecc. che furono donati in straordinaria quantità e venivano venduti in una bottega appositamente aperta in città onde impiegarne il retratto in beneficio della chiesa. Deve poi notarsi che numerosissimi individui prestarono la loro opera gratuita quando venne costruito il tempio si nel trasporto che nella collocazione de' materiali della fabbrica.

5 Lib. Q. 3, cart. 12 e 13.

indubitatamente dalle memorie del tempo ed in specie da un ricordo preso dal notaro del comune nel libro delle pubbliche deliberazioni: « Un tal Francesco da Sie- » na singolare architetto, residente ai servigi dell' illu- » strissimo signor Federigo duca d' Urbino, venne a no- » tizia de' soprastanti e a loro richiesta si portò alla » città di Cortona e visto il luogo ed il sito dell' edificio » da fondarsi costrusse il modello del tempio eseguito » in legno [1] ». Questo ed altri ricordi sincroni riferiti dal Pinucci [2] escludono come erronee le asserzioni del Rondinelli [3] e del Tartaglini [4]. Non so rendermi ragione come mai al tempo del Rondinelli, che scrisse appena un secolo dopo la costruzione della fabbrica, ne fosse già dimenticato l' architetto e il merito del disegno ad altro artista riferito. L' errore può condonarsi al Tartaglini che, vissuto due secoli appresso, scriveva quando i pubblici archivi stavano gelosamente serrati e vi era il costume di riferire le notizie secondo venivano narrate dalla tradizione senza curare di esaminare qual fondamento di verità ella avesse. Tanto il Rondinelli, quanto il Tartaglini, nativo di Cortona, affermarono che architet-

1 Lib. Q. 3, cart. 47. - Questo periodo che fa parte del ricordo preso dal cancelliere del comune nel libro delle deliberazioni comunali sulla funzione avvenuta nel giorno in cui fu collocata la prima pietra del Calcinaio è pubblicato dal *padre Della Valle* nelle *Lettere senesi*. Roma, 1786, tom. 3, pag. 70, come facesse parte d' un decreto della Signoria di Cortona per ordinare la fabbrica della chiesa. Il Della Valle pubblicò l' intiero ricordo estratto dal libro delle deliberazioni e comunicatogli dall'ing. Leonardo De Vegni che ne aveva ricevuta copia in Cortona da Onofrio Boni egregio nostro architetto. (Ivi, pag. 96). Deve notarsi che il cancelliere del comune nominando Federigo d' Urbino doveva aggiungervi un *quondam* perch' esso era morto in Ferrara fino dal 1482: fu probabilmente una dimenticanza.

2 Cap. III, pag. 41 e segg.

3 Giovanni Rondinelli fu commissario di Cortona nel 1591 per il granduca Ferdinando I e scrisse una *relazione di Cortona* pubblicata dal *Targioni. Relazioni d' alcuni viaggi fatti in Toscana*, Firenze, Cambiagi, 1775, v. VIII, p. 522.

4 *Nuova descrizione dell' antichissima città di Cortona*, Perugia, Costantini, 1700, pag. 98.

to del Calcinaio era stato Antonio da San Gallo, sia che si basassero sulla pubblica voce, sia sulla notizia data in forma quanto mai dubitativa dal Vasari nella vita di Antonio, ch' egli « aveva fatto un modello della Madonna » di Cortona, *il quale non penso si mettesse ad effetto* [1] ». Dell' opinione invalsa a Cortona che Antonio fosse l' architetto del Calcinaio forse fu causa la memoria rimastavi della gita fattavi da Giuliano da s. Gallo nel 1501 e della sua permanenza di otto giorni. Ma Giuliano fu chiamato per studiare il modo di liberare la pianura cortonese dalle stagnazioni paludose; e le sue osservazioni riuscirono salutari alle nostre campagne, avendo consigliato lo sfogo delle acque per la vallata dell' Esse e giudicatolo molto difficile per la val di Capraia [2]. Nè i libri comunali che ci narrano tutto ciò, nè altri ricordi parlano di disegni lasciati da Giuliano per il Calcinaio mancante tuttavia di cupola, sulla quale parte soltanto della fabbrica potrebbe in ogni caso essere stato richiesto di parere. Comunque sia, la vaga notizia data dal Vasari, una probabile confusione del nome de' due San Gallo, il sapere che uno di essi fu chiamato e adoperato dai Cortonesi, possono essere state altrettante cause di attribuire il Calcinaio ad Antonio da San Gallo [3] e defraudarne il vero autore Francesco di Giorgio di Martino senese.

Dopo le ricerche e li studi su Francesco fatti da

1 *Vasari, vite,* Firenze, Lemonnier, 1851, vol. VII, pag. 227.

2 Giuliano lasciò anche una macchina di legno per misurare le altezze e pendenze della pianura e per tutte queste sue fatiche ricevè 60 lire. Lib. Q. 5, cart. 45.

3 Se Antonio morì nel 1534 come asserisce Vasari (ed. cit. vol. VII, pag. 227) avrebbe disegnato il Calcinaio cinquanta anni prima di morire. Supponendolo morto settuagenario, avrebbe avuti intorno venti anni quando sorse l' idea di costruire il Calcinaio.

circa un secolo e specialmente da Carlo Promis [1] riesce facilissimo il parlarne. Esso nacque in Siena nel 14 novembre 1439 [2] di bassi natali e di povera famiglia. « Più volte, scrive egli medesimo, in qualche più vile e » meccanica arte fui per esercitarmi, sperando alle ne- » cessità del vivere mio possere supplire [3] ». La testimonianza di Francesco contrasta colle asserzioni del Vasari [4] che fa credere esercitasse l' arte per spasso e diletto dicendolo di sufficienti facoltà provvisto. In gioventù attese a dipingere, scolpire, fondere e cesellare; fu in Roma a misurare e disegnare antichità; ma fece speciale oggetto de' suoi studi l' arte militare e quanto all' architettura riferivasi. Nel 1477 [5] era già impiegato presso Federigo da Montefeltro duca d' Urbino, il quale forse fu il più liberale, valoroso e sapiente signore del suo secolo: egli, come ci fa sapere Francesco, fra rocche mura di castelli e palazzi « in un medesimo tempo a » me haveva comisso cento et trentasei edificii [6] ». Certamente le occasioni di distinguersi non gli mancarono. Morto il duca Federigo nel 1482, seguitò ai servigi del successore Guidobaldo presso il quale stava tuttavìa nel

1 *Trattato di architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini per la prima volta pubblicato*, Torino, Chiria, 1841. L'ingegnere Promis ne curò la pubblicazione preceduta da una vita di Francesco e susseguita da interessantissime ricerche sulli antichi scrittori italiani d' arte militare, sullo stato dell' artiglieria e architettura militare circa il 1500 e sull' origine de' baluardi e delle mine. Anche l'ingegnere *Giuseppe del Rosso* aveva fatte delle ricerche su Francesco edite col titolo di *Lettere antellane* nel Giornale arcadico, Roma, Salviucci, 1822, vol XVI. part 3. Il *Gaye* nel *Carteggio inedito d' Artisti*, Firenze, Molini, 1840, e il *Milanesi* ne' *Documenti per la storia dell' arte senese*, Siena, Porri, 1854, pubblicarono molte pregevoli notizie su Francesco.

2 Il Promis lo suppone nato intorno al 1423, ma il Milanesi dà come certa la data a cui mi attengo per avere egli consultati i registri battesimali di Siena. Documenti, vol. II, pag. 464. Vasari, vol. IV, pag. 204.

3 Martini, vol. I, pag. 5.

4 Vol. IV, pag. 205.

5 Documenti, vol. II, pag. 363.

6 Martini, vol. I, pag. 22.

1485 [1], dopo la qual epoca fu condotto dai Senesi per i bisogni della loro città, terre, rocche e per ogni altra occorrenza del dominio. Peraltro tornò sovente a servire straordinariamente Guidobaldo presso il quale sappiamo che si trovava nel 1487, 1489, 1490, 1492 e 1499 [2]. Intorno al 1490 tale fama si era sparsa di Francesco per l' Italia, che il duca di Milano lo richiese ai Senesi onde rivedesse insieme a Luca Fancelli i disegni della cupola del Duomo milanese presentati dall' Omodeo e dal Dolcebuono [3]. I Senesi aderirono ai desiderii del duca raccomandandoglisi di sbrigarlo sollecitamente perchè lasciava molte cose incominciate e giornalmente avevano bisogno dell' opera sua architettonica. Nell' essere a Milano Francesco fu chiamato a Pavìa insieme a Leonardo da Vinci per consultare sull' edifizio di quel duomo con il suo costruttore Cristoforo Rocchi. Anche i Lucchesi ottennero dalla signoria di Siena di giovarsi del di lui ingegno e nel licenziarlo le scrivevano: « Sommamente ci congratuliamo colla vostra repubblica che » possiede un cittadino tanto buono e tanto modesto e » così erudito nell' architettura da non aver pari in Italia a giudizio nostro ». Nel 1491 e 92 dovè andare nel regno di Napoli e vi fu trattenuto più a lungo di quello avevano permesso i Senesi. Molte altre volte fu ricercato del suo magistero da potenti signori ed egli, che facilissimo era, li servì sempre con licenza de' magistrati della terra natale alla quale portò grandissima affezione. Della bontà dell' animo e del suo amore a Siena n' è egregio testimonio una lettera che scrisse alla Si-

1 Martini, vol. I, pag. 38.
2 Ivi, vol. I. pag. 41, 43 e 80, Documenti, vol. II, pag. 439 e 446
3 Ivi, vol. I, pag. 46 e segg.

gnoria senese per discolparsi d' ingiusta accusa [1]. Esso morì a Siena nel 1502 [2].

Vasari scrisse: « Si deve grand' obbligo a Francesco » per avere facilitate le cose d' architettura e recatole » giovamento più che alcun altro dopo Brunellesco [3] ». La qual sentenza apparisce assai giusta, perciocchè non possono negarsi i progressi per lui fatti fare all' architettura militare. La chiesa del Calcinaio ed altre fabbriche dimostrano la sua valentia nell' arte di costruire ed i scritti lasciati avvantaggiarono mirabilmente la scienza architettonica e resero più agevole alli artisti l' esercizio della loro professione. Nel trattato d' architettura civile e militare scritto da Francesco e dal benemerito marchese Cesare Saluzzo fatto pubblicare nel 1841 a cura dell' ingegnere Carlo Promis, i studiosi possono vedere quanta utilità doverono recare ai contemporanei questo e li altri scritti del nostro architetto, divulgati allora, adesso polverosi nelle biblioteche: sebbene, secondo il mio debole parere, il vantaggio portato da Francesco non possa uguagliare quello arrecato da Leone Battista Alberti coi suoi trattati sulle arti belle. Ma questo non è il

1 Documenti, vol. II, pag. 401

2 Documenti, vol. II, pag. 446. Il Promis suppone che Francesco morisse circa il 1506. Non gli era peraltro sfuggito che dopo il 1501 le memorie tacciono sul conto suo. In mancanza d' altri documenti alcune deliberazioni della Balìa di Siena pubblicate dal Gaye, Carteggio, vol. II, pag 478, servirono di fondamento alla supposizione del Promis. La Balìa nel 24 luglio 1505 ordinò che non fosse fatto altro ornamento al duomo, quin prius fiant et perficiantur apostoli enei ad columnas secundum designum Francisci Georgii. Nell' 11 ottobre alloga a maestro Giacomo Cozzarello apostolos eneos pro scultura secundum designum unius fabricati per Franciscum Georgii. E nel 23 giugno 1506 commette una cappella dietro l' altar maggiore del Duomo secundum modellum magistri Francisci. Ma tuttociò non indica che allora Francesco vivesse, anzi il veder ricordati i suoi modelli e disegni e il trovarne allogata ad altri l' esecuzione fanno ritenere che i Senesi per la stima avuta all' abilità di Francesco ordinassero l' indicati lavori secondo li avea imaginati egli quando viveva

3 Vasari, vol. IV, pag. 209.

luogo d' estendersi in simile parallelo [1].

Siffatto artista fu ricercato per imaginare la forma da darsi al tempio del Calcinaio. Francesco allora trovavasi in Gubbio e Luca Signorelli, onore della nostra città, nel giugno del 1484 ebbe l' incarico di recarsi a pregarlo d' andare a Cortona per dare il disegno della chiesa [2]. Egli aderì all' invito, si portò nel luglio a visitare il luogo ove sorgere doveva il nuovo tempio: tornò a Cortona, e vi si trattenne quasi tutto l' aprile dell' anno successivo. Fece eseguire in legno il modello del tempio [3] e dette speranza di trovarsi presente al collocamento della prima pietra dell' edificio, ma non potè attenere la promessa, sebbene ne fosse vivamente sollecitato e indicatogli per un uomo spedito apposta il giorno destinato alla funzione [4]. Il sito scelto per la nuova fabbrica era de' più difficili a causa della vallata stretta e dirupata e dell' acqua che sovente in gran quantità l' attraversa. Volendo costruire in modo solido e sicuro conveniva fare il ripiano del tempio tagliando il monte nella parte superiore e costruire muraglie basate sopra stabile fondamento e di straordinaria grossezza nella parte inferiore, procurando un esito alle a-

1 Diverse fabbriche ideate ed eseguite da Francesco sono ad altri attribuite e molte opere d' altri a lui riferite. Varie cose sue andarono perdute e fra queste un progetto per la facciata del Duomo di Firenze inviato al gran concorso del 1490, cui inutilmente rimisero de' progetti tanti artisti ed anche il nostro Luca Signorelli Vasari vol. IV pag 245 e 247.

2 Pinucci, pag 51. Il Promis crede che Luca e Francesco si fossero conosciuti in Orvieto nel 1447 (vol. I, pag. 35) ma non è possibile, perchè Luca dette principio alle sue famose pitture nella cappella di quel Duomo nel 1499 (Vasari, vol. IV, pag. 204 e vol. VI, pag. 142) e se la memoria non mi falla parmi che Luca si sia dipinto canuto nel ritratto che lasciò di se stesso nella cappella di Orvieto. Luca morì molto vecchio in Cortona sui primi di decembre del 1523. Lib. Q. 11, cart. 63.

3 Lib Q. 3, cart. 47.

4 Pinucci, pag. 52.

cque sotto la chiesa. A questi partiti Francesco si attenne e imaginò un edifizio di bellissime proporzioni e di tale solidità che decorsi ormai quattro secoli non dà segni di soffrire, malgrado la poca o nessuna cura avuta nel conservarlo. E sì che la fabbrica risponde intieramente all' insegnamento poi dato dal Vignola, non dover mai li edifici esser sostenuti da stringhe. Nè catene o altri artificiali congegni di stabilità occorsero al Calcinaio, le cui muraglie sono gravate dal peso di massicce volte e di un' ardita cupola.

Nel 6 giugno del 1485 fu dato solenne principio alla costruzione della chiesa. I Priori del comune, il capitano di Cortona pei Fiorentini, tutto il popolo cortonese e le fraterie, ma non il clero secolare, perchè gli era stato vietato dal vescovo Cristoforo di Petrella, si recarono processionalmente sul luogo e quivi il capitano di Cortona collocò la prima pietra dell' edificio nell' angolo sinistro del fondamento verso la pianura [1]. Sembra peraltro che ai muramenti fosse posto mano soltanto ai primi del mese d' ottobre [2]. All' edificazione presiedevano sei soprastanti, tre nominati dal comune e tre dall' arte per la durata di sei mesi e coll' autorità stessa del comune e dell' arte su quanto poteva esser fatto in vantaggio del Calcinaio [3]. Per l' abbondanza dell' elemosine, per l' attività de' soprastanti e per le cure de' magistrati municipali sul finire del 1490 era al suo termine il vasto corpo della chiesa e fu dato principio a girarne le volte.

I rappresentanti del comune di Cortona nelli anni

1 Lib. Q. 3, cart 47 e Pinucci, p. 57 e segg. Vedi in fine il documento N. II.
2 Pinucci, pag 63.
3 Lib. Q. 3, cart. 44.

della fabbricazione del tempio e in appresso furono sempre solleciti dell' interessi della chiesa e ne sorvegliarono attentamente l' amministrazione, consapevoli di provvedere ad un' opera che formerebbe l' onore del comune. Non sarà inopportuno il ricordare e registrare li atti dei quali è memoria nelle deliberazioni comunali e diretti all' utilità della fabbrica. Reputando i Priori che i denari offerti dai numerosissimi oblatori meglio che al Calcinaio sarebbero conservati in un armario esistente nella sacrestia vecchia della chiesa di s. Margherita, ordinarono ai soprastanti di depositarli colassù e stabilirono che delle tre chiavi dell' armario una fosse tenuta dai Priori stessi, la seconda dai soprastanti di s. Margherita e l' ultima da quelli del Calcinaio [1]; vollero poi custodire eziandio una delle chiavi del ceppo nel quale al Calcinaio quotidianamente venivano immesse le elemosine [2]. La revisione e il saldo de' conti de' camarlinghi veniva fatta da tre ragionieri eletti dal Consiglio generale, i quali esercitavano il loro ufficio in unione ai ragionieri deputati dall' arte [3]. Qualche tempo dipoi parve al magistrato comunale che la nuova opera procedesse assai disordinatamente e propose al Consiglio di deputare oltre i soprastanti, un operaio per conto del comune che regolasse e sorvegliasse la fabbrica. Fu eletto il priore de' frati Scopetini [4], i quali, come vedremo, erano stati chiamati per risiedere al Calcinaio. L' autorità data al superiore de' Scopetini di soprintendere alla costruzione del tempio forse fu una delle cause le quali mossero i frati a tentare di estendere la loro influenza ed

1 Deliberazione 6 luglio 1485, Lib. Q. 3, cart. 55.
2 Delib. 28 agosto 1487, Lib. Q. 3, cart. 156.
3 Delib. 6 decembre 1487, Lib. Q. 3, cart. 173.
4 Delib. 13 agosto 1489, Lib. Q 3, cart. 247 e 248.

a pretendere di appropriarsi l' accatto e l' intera disposizione delle elemosine, per le quali pretese ostinatamente sostenute si trovarono a furia di popolo cacciati dal convento.

Condotta in sei anni a perfezione la muraglia della chiesa nacquero differenze fra i soprastanti e i capimastri Iacopo d' Antonello soprannominato il Maestro [1] e Giovanni di Meo detto il Brestiano sulla valutazione dei muramenti, de' prezzi e delle mercedi, sulla misura delle muraglie e del pregio delle pietre lavorate. Il giudizio fu rimesso in diversi arbitri, ma, negandosi essi di assumere l' incarico, convennero i soprastanti e i due capimastri dinanzi ai Priori e domandarono autorità di far venire da Firenze un esperto maestro per esaminare attentamente e dichiarare quanto crederebbe fosse di giustizia siccome arbitro e lodatore fra le parti, che a comuni spese lo retribuirebbero. Fu chiamato maestro Silvestro di Santi fiorentino, il quale nel 3 febbraio 1491 si recò sul posto, misurò muraglie, valutò pietre lavorate e alla sua dichiarazione e stima le parti si rimisero [2].

Innanzi che i Priori prendessero a nominare un ragioniere fisso da cambiarsi ogni semestre come i soprastanti [3], furono per due volte nel 1492 e 1494 eletti de' ragionieri straordinari per rivedere i conti dei camarlinghi e venne ordinato l' inventario di tutte le sostanze spettanti al Calcinaio da farsi in doppia copia per esserne conservata una dai Priori e l' altra dai soprastanti [4]. Fu pure eletta una idonea persona affinchè

1 Sembra che fosse nativo di Vicomorto contado di Milano.
2 Lib. Q. 4, cart. 16, 18 e 19.
3 Tale uso ebbe principio nell' agosto del 1508 Lib. Q. 5, cart. 391.
4 Lib. Q. 4, cart. 105, 107 e 171.

stesse continuamente al Calcinaio come fattore e sorvegliatore con obbligo di risiedere sul luogo e vigilare il buon andamento delle giornaliere occorrenze [1].

Le volte della chiesa principiate nel 1491 non progredirono con uguale celerità delle muraglie, nè posso dire se per qualche tempo rimase sospesa la costruzione di quelle e de' tetti. Il ritardo peraltro resulta evidente ove si osservi come soltanto nel 1509, cioè diciotto anni dopo incominciate le volte, fu posto mano alla cupola. Francesco di Giorgio, il quale molto facilmente nelle sue frequenti gite da Siena al ducato d' Urbino ebbe agio di passare da Cortona e vedere i progressi del tempio da esso ideato, allorchè fu dato principio alla cupola era da sette anni morto. Laonde i soprastanti crederono di chiamare Pietro di Domenico di Norbo fiorentino [2] e per tre volte lo fecero tornare a Cortona a sorvegliare e dirigere la costruzione della cupola [3] la quale nel 1513 era compiuta.

II.

La brevità del tempo impiegato per inalzare e condurre a termine la chiesa del Calcinaio potrebbe far ritenere che prosperissimi trascorressero li anni durante i quali fu edificata e che allora godessero i popoli di uno

1 Lib. Q 5, cart. 134, e 136

2 Il Pinucci che potè consultare i libri de' fabbriceri assicura che fu chiamato questo architetto ed io debbo prestargli fede avendo sempre riscontrata l'esatta precisione di altre sue citazioni. Non ebbi la sorte di sapere dove si trovassero i ricordi de' fabbriceri citati dal Pinucci per quanto li ricercassi nell' archivio comunale di Cortona, nell' archivio di stato di Firenze e in quello demaniale di Bologna fra le carte de' frati Scopetini. Il Pinucci che sovente li cita dimenticò dire dove esistevano al tempo suo. Quanto poi all' architetto della cupola del Calcinaio ignoro come mai nessuno de' numerosi scrittori che trattarono di belle arti e specialmente delle fiorentine ricordi il suo nome: diversi studiosi d' antiche memorie che ho interrogati non seppero darmene alcuna contezza.

3 Pinucci, pag. 114 e 118.

straordinario periodo di ben essere, di tranquillità e di pace. Al contrario quell' epoca fu turbata da guerre, rivolgimenti politici e pestilenze. Il comune di Firenze, dal quale dipendeva Cortona, subì in quelli anni il funesto passaggio di Carlo VIII, fu agitato dalle fazioni de' Piagnoni e delli Arrabbiati, sconvolto dalla cacciata e dal ritorno della famiglia de' Medici e soggetto a una serie di disastrose vicende rese più gravi dalle pestilenze che ad ogni momento con maggiore o minore violenza infierivano. Cortona sentì di consenso li effetti delle agitazioni e de' casi occorsi in Firenze, fu estremamente gravata da imposte straordinarie, molestata e minacciata a varie riprese da genti d' arme comandate da diversi condottieri e nel 1502 occupata per alcuni giorni da Piero de' Medici fuoruscito e ribelle de' Fiorentini, che aveva al suo stipendio Vitellozzo, Giovan Paolo Baglioni e Fabio Orsini colle loro bande. La spesa occorsa al nostro comune in questa occasione venne valutata 4000 fiorini larghi d' oro in oro [1]. Siffatto stato di cose, accompagnato dalla pestilenza per diversi anni riprodottasi, distraeva necessariamente i cittadini dal rivolgere tutta la loro attenzione ad accelerare la costruzione del Calcinaio. Nonostante il tempio fu portato a perfezione con sollecitudine unica anzichè rara in opera di tanto momento.

Ma riferite le notizie che mi fu dato raccogliere sull' edificazione del Calcinaio devo discendere a tema più ingrato. Ora mi conviene riandare le memorie che ricordano la fatale chiamata d' un ordine religioso ad ufficiare la nuova chiesa, le controversie suscitate dai frati per la cupidigia di divenire assoluti padroni delle

1 Lib. Q 5, cart. 97.

elemosine che la pietà di numerosissimi oblatori recava in beneficio del Calcinaio, la spogliazione avvenuta per opera delle autorità ecclesiastiche del patrimonio destinato al mantenimento e alla conservazione della fabbrica e l' abbandono completo in cui vescovi ed ecclesiastici lasciarono il magnifico tempio. Per contrapposto a questi vergognosi fatti troveremo altri ricordi della solerzia dei magistrati municipali che, ostili sempre a tali brutture, con zelo molte volte infelice, difesero i diritti del comune ed impedirono che la fabbrica andasse in rovina.

Nel 1487 mentre più copiose affluivano le offerte per la costruzione del Calcinaio si presentarono alla signoria di Cortona due religiosi della regola di s. Agostino, detta de' canonici regolari della congregazione di s. Salvatore o dei frati Scopetini, e in forza di mandato dei propri superiori domandarono che fosse concesso alla loro religione di venire ad abitare e risedere nel nuovo luogo del Calcinaio [1]. Il consiglio generale del comune, presa cognizione di questa domanda nel 18 luglio, nulla deliberò [2]: ma fossero le insistenze de' frati, la lusinga di provvedere più decorosamente al culto divino o la falsa speranza di meglio conservare e mantenere la fabbrica, che con tanto dispendio veniva costruita, il consiglio nel 20 settembre 1487 nominò due cittadini per terziere, onde insieme alli uomini che sarebbero eletti dall' arte de' calzolai avessero piena autorità e balìa di scegliere e mettere una regola di frati al Calcinaio « *senza rimuovere dal detto luogo i soprastanti altre volte stabiliti per governare il luogo stesso* » [3]. Dopo lunghe

1 Lib. Q. 3, cart 149.
2 Ivi, cart 150
3 Ivi, cart. 163.

pratiche nel 31 ottobre successivo, i Priori, i sei cittadini delegati dal consiglio generale, il rettore e sei uomini dell' arte de' calzolai devennero alla stipulazione d' un atto pubblico, causa in progresso di deplorabili effetti [1]. I frati Scopetini ebbero licenza di stabilirsi al Calcinaio, ma ne nacquero dissensi, liti, questioni gravissime e dispendiose, e infine la perdita di tutti i doni dalle popolazioni fatti alla chiesa. Principali disposizioni dell' istrumento allora stipulato furono: che il diritto di patronato sulla nuova chiesa fosse riservato al comune e all' arte de' calzolai di Cortona: la congregazione di s. Salvatore risederebbe al Calcinaio per servire alla chiesa e reggere il convento da fabbricarsi. Le oblazioni ed elemosine già raccolte e quelle che sarebbero elargite per la costruzione della nuova fabbrica dovrebbero tutte essere erogate secondo la volontà de' donanti ed in perpetuo amministrate dai soprastanti nominati dal comune. I frati avrebbero diritto alle sole elemosine di messe, ai commestibili e alli animali offerti in natura, alli stabili che verrebbero in possesso della chiesa, ai doni fatti direttamente ai frati, ai generi da essi accattati o comprati, alle suppellettili, pannilini e drappi, ai legati, alle elemosine ed offerte per sepolture o per suffragi di defunti e alla cera regalata. Il condono di questi oggetti venne convenuto perchè il retratto servisse al vitto e vestito de' frati residenti nel monastero, alla fabbrica del medesimo, alla compra di beni mobili ed immobili necessari pel convento, per la sacrestia e per la chiesa e a fare elemosine. Le rimanenti oblazioni, entrate e cose dovevano andare in mano de' soprastanti e delli altri ufficiali che per governare la fabbrica sareb-

1 Vedi in fine il documento N. III.

bero eletti dal comune e dall' arte secondo fu già fra essi convenuto e osservato, onde le conservassero e spendessero nel costruire ed ornare la chiesa, e, ultimata questa, nell' edificare il convento e quindi nell' acquisto di immobili e suppellettili pel tempio e pel monastero. Il priore del convento conserverebbe una delle chiavi del sito destinato a deposito de' denari e de' doni, i quali dovrebbero essere custoditi ed amministrati dai soprastanti. I frati poi si obbligarono di tenere ad abitare nel convento sei religiosi coi loro conversi, accettando queste condizioni principali ed altre di minor conto il generale, tre visitatori ed il procuratore generale della congregazione.

I frati ch' erano stati quanto mai facili nell' accettare impegni pur di stabilirsi al Calcinaio, appena scorsi due anni dalla stipulazione dell' accennato contratto, entrarono in discordia coi soprastanti a motivo dell' accatto delle elemosine nel contado di Cortona e ne' luoghi vicini [1]. Laonde mossero lite al comune e all' arte e dal capitano di Cortona ottennero sentenza favorevole contro i soprastanti, sentenza che alterava i patti già stabiliti fra le parti [2]. Continuando le differenze, i Priori proposero al consiglio di eleggere due cittadini per terziere accordando ad essi e ai soprastanti piena balìa di comporre le discordie e sistemare le cose in guisa da procedere tranquille e lasciar continuare la fabbrica [3]. Fu impossibile di ridurre alla ragione i frati, e il consiglio nel 28 giugno deliberò che i sei cittadini eletti cercassero di stringere un accordo sopra tutte le diver-

1 Lib. Q. 3, cart. 283.

2 La sentenza fu proferita nel 13 gennaio 1490. Ivi, cart. 267. Non esistono nell' archivio di Cortona li atti del capitano di quell' epoca.

3 Ivi, cart. 274

genze e non riuscendo a concordare avessero l' intera balìa spettante al comune di far tutto quello che loro piacesse e paresse [1].

Pretendevano i frati di togliere al comune i suoi diritti di patronato sulla chiesa e ai soprastanti l' amministrazione per essere soli padroni del Calcinaio e delle abbondantissime elemosine elargite [2]. Difendeva il comune i diritti propri e de' calzolai; ma negandosi i frati di condiscendere ad eque condizioni e conosciute le loro pretese dalla popolazione, questa perdè pazienza ed in un giorno di settembre del 1490 corse tumultuando al Calcinaio e ne scacciò colla violenza i frati. Per questo fatto il capitano, che comandava a Cortona pei Fiorentini, fece citare diversi cittadini a comparire dinanzi al magistrato delli Otto di custodia e di balìa residente in Firenze, onde rispondessero delli eccessi ne' quali erano trascorsi. Comparvero Lionetto di Cenno pittore ed altri nove cortonesi, che furono tutti sostenuti in prigione: uno de' citati non si presentò [3]. Ma nel frattempo la Signorìa di Cortona consapevole che il torto era de' frati prese grandemente a cuore la scarcerazione di quelli individui, mandò a Firenze un oratore, scrisse lettere alli Otto, a Lorenzo de' Medici e ad altri principali cittadini fiorentini, con tutti i modi cercando di liberarli dal carcere [4]. E le sue premure sortirono buono effetto, avendo li Otto nel 22 novembre successivo ordinato al capitano di giustizia di rendere la libertà ai detenuti [5].

1 Lib. Q. 3, cart. 283.

2 Lib. Q. 4, cart. 39.

3 Archivio di Stato di Firenze: *Liber Deliberationum Octovirorum Custodiæ et Balìe, anni* 1490. vol. II, cart. 104, 106 e 115.

4 Lib. Q. 4, cart. 3, 4, 6.

5 Lib. Delib VIII virorum ec. anni 1490. vol. III. cart. 18.

I frati che nel capitolo generale da essi tenuto a Bologna nel loro monastero principale di s. Salvatore il 18 aprile 1491 avevano deliberato di abbandonare il Calcinaio [1], sul finire del 1496 citarono il comune di Cortona dinanzi alla curia romana muovendogli lite per essere riposti al possesso del luogo della Madonna. Il consiglio di Cortona nel 21 febbraio 1497 nominò un procuratore in Roma munendolo di pieni poteri e riservandosi soltanto di decidere sopra le transazioni che potrebbero essere proposte [2]. Furono in seguito nominati anche delli oratori per andare a Roma a difendervi i diritti comunali, ma li eletti non vollero recarvisi per timore della peste che allora dominava e il consiglio li assolvè dalla pena incorsa di essere posti a specchio per avere rifiutato di eseguire la ricevuta commissione e dal pagare la relativa multa [3]. Ma da Roma venivano notizie poco favorevoli sull' andamento della lite e ne appariva molto dubbio l' esito [4]. Furono quindi dal consiglio deputati alcuni cittadini perchè insieme ai delegati de' calzolai prendessero con piena autorità le misure necessarie. Essi nel 20 ottobre 1497 reputarono pru-

1 Avendo invano ricercato nell' archivio demaniale detto de' Celestini di Bologna fra le carte de' Scopetini i libri de' fabbriceri del Calcinaio citati dal Pinucci, credei utile esaminare li Atti capitolari de' Scopetini per attingervi notizie sul monastero di Cortona e vi trovai questa - Item obtentum fuit quod prior generalis cum suis sociis visitatoribus possint et valeant renuntiare illum locum de Corthona, loco et tempore prout sibi videbitur expedire. Atti capitolari dal 1419 al 1597, cart. 91. Nello stesso capitolo fu ordinato che il priore del Calcinaio si portasse ad abitare in Venezia, un frate ed un converso stessero a s. Biagio di Cortona. Fu pure intimato a tutti i priori de' conventi di pagare le quote cui erano stati tassati i respettivi monasteri per sodisfare i debiti della religione, *quia multis debitis onerata est.* Ivi, cart. 92 Ed ecco la ragione che muoveva i frati a sostenere tante controversie pure di farsi padroni contro ogni diritto delle abbondanti rendite del Calcinaio.

2 Lib. Q. 4, cart. 306.

3 Ivi, cart. 338.

4 Ivi, cart. 349.

dente di devenire ad una transazione coi frati e ne rimisero la facoltà in messer Mariotto Zoppi e in Benedetto di Leonardo cittadini cortonesi incaricandoli di sistemare le liti e differenze esistenti per il luogo e per le rendite del Calcinaio [1]. I mandatari del comune transigeronc la lite coi frati. Ma non sono note le condizioni stipulate in atto separato e forse andato perduto. Sappiamo soltanto come i frati volevano porre fra i patti che il comune incorrerebbe nella scomunica qualora mancasse alle nuove convenzioni, ma i Priori dichiararono che dovesse togliersi siffatta comminazione e quando volesse conservarsi doveva valere tanto contro i frati, quanto contro il comune, contro quella parte che verrebbe meno alli accordi stabiliti. Vollero anche i Priori che fosse dichiarato non appartenere ai frati i denari dati al Calcinaio per celebrare messe [2]. Della transazione fu rogato atto pubblico comunicato al consiglio generale nel 23 marzo 1498 ed approvato con 58 voti favorevoli e 2 contrari dopo datane lettura nel suo contesto latino e tradotto in volgare per chiara intelligenza di tutti i consiglieri presenti [3]. Non saprei spiegare come questo atto di transazione non fosse conosciuto nemmeno nel 1548 dalla curia vescovile di Cortona, quando appena era passato mezzo secolo dacchè era stato stipulato [4].

In seguito alla transazione i Cortonesi subirono il ritorno de' frati al Calcinaio. Infatti nel 13 decembre

1 Lib. Q 4, cart. 250.

2 Ivi, cart 356.

3 Ivi, cart. 375, 376.

4 Archivio di Stato di Firenze, *Delib. e partiti delli Otto di Pratica dal* 1547 *al* 1550, cart. 43. Forse nell'archivio comunale se ne troverà l'originale o la copia, ma non è facile il rintracciare i documenti che vi si ricercano. Bisognerebbe completamente riordinarlo.

1499 i Priori inviarono al generale de' Scopetini, che trovavasi in Perugia, un oratore per persuaderlo a procrastinare il ritorno de' suoi frati. Doveva esporre l' oratore come la costruzione del convento richiedeva forti spese e l' attendere a queste ritarderebbe la fabbrica della chiesa. Se la congregazione de' Scopetini voleva mandare subito dei frati al Calcinaio, due soli ne inviasse a risedervi colla provvisione solita darsi ai cappellani, finchè non fosse terminata d' edificare la chiesa, e ritardasse anche per un tempo maggiore ove le tornasse gradito [1]. Qual risposta l' oratore ricevesse dal generale non si conosce. Però nel capitolo tenuto dai frati nel monastero di s. Michele di Candiana il 4 maggio 1500 furono assegnati quattro religiosi al Calcinaio [2].

Sarà stata una fatalità, ma il fatto dimostra che le famiglie monastiche risedute al Calcinaio furono quasi tutte inquiete, torbide e cupide di avvantaggiare l' interessi terreni, dimenticando la missione di carità e sacrificio che dovrebbe essere propria de' religiosi istituti. Erano appena quietate le prime differenze, che nuove ne sorsero; per cui nel 18 ottobre 1514 venne stipulato un nuovo istrumento fra l' arte de' calzolai e i frati [3]. Sostenevano i frati ch' essendo terminata l' edificazione della chiesa ne spettava a loro il governo, e, quello che ad essi maggiormente importava, il diritto di percipere l' entrate, proventi e limosine. Asserivano d' altronde i calzolai che sebbene il tempio fosse compiuto apparteneva a loro e al comune, come a costruttori ed edificatori, il diritto di governarlo e il giure di

1 Lib. Q 4, cart. 446.
2 Atti capitolari de' Scopetini, cart. 105.
3 Vedi in fine il documento N. IV.

patronato, le quali prerogative in nessun modo e tempo potevano esser tolte o usurpate, nè per esse i frati aver titolo o ragione di recare molestie. Volendo peraltro le parti levare le discordie, evitare spese e ridursi a pace, quiete e benevolenza convennero che il rettore e li uomini dell' arte de' calzolai quali veri signori e padroni del Calcinaio nominassero in perpetuo de' Soprastanti alla chiesa e sue entrate secondo il costume stabilito. I frati nel giorno della candelora di ciascun anno sarebbero obbligati a donare una candela benedetta del peso di una libbra al proposto de' Priori di Cortona ed altra simile al rettore de' calzolai. La cera e i panni di lino e lana donati alla chiesa verrebbero venduti dai frati in presenza e col consenso de' Soprastanti e il retratto posto nella cassa delle limosine. L' arte conserverebbe una chiave di questa cassa e un deputato de' calzolai anderebbe ad aprirla ad ogni richiesta de' frati. Tutti i denari verrebbero consegnati ai frati per spenderli nell' ornare, mantenere e giovare alla chiesa, ma l' arte potrebbe tener conto de' denari e scriverli ne' suoi libri come meglio le paresse e piacesse. In segno e ricognizione del patronato i frati dovevano in perpetuo e per tutti i secoli de' secoli far celebrare in ciascun anno nella loro chiesa la festa di s. Tommaso di Canterbury protettore dell' arte, ed un giorno fra l' ottava dell' Epifania suffragare i defunti soci dell' arte coll' officio de' morti, restando obbligati tutti i frati da messa residenti al Calcinaio a celebrarla e leggere pure il Dies irae. Per uso ed abitazione delli uomini dell' arte restò riservata la saletta di una casa appartenente alla chiesa e conservatane in loro mano una chiave. Li altri diritti dell' arte vennero ceduti ai frati e stabilito che la parte, la quale

non osserverebbe le fatte convenzioni verrebbe multata a beneficio dell' altra con 200 ducati d' oro in oro larghi.

In questa transazione i rappresentanti del comune non presero parte alcuna e, sebbene possa supporsi che la riconoscessero, restarono illesi tutti i diritti comunali.

Essendo nel 1513 terminato d' edificare il tempio, il retratto delle offerte e limosine fu rivolto alla costruzione d' un gran monastero. Deve ritenersi che il comune abbandonasse il costume di nominare ogni semestre dei Soprastanti per sorvegliare alle cose del Calcinaio, non trovandosi dopo l' agosto 1513 ne' libri delle deliberazioni comunali registrate nomine di tali ufficiali. Pare peraltro che i calzolai continuassero ad eleggerli [1]. Ma il comune che tanta solerzia aveva spiegata nell' epoca dell' edificazione della chiesa e che vi aveva concorso con offerte e colla limosina annuale di lire 25 continuò ne' tempi successivi a preoccuparsi de' bisogni del Calcinaio e sovvenirvi. Nel 1520 i Priori scrissero al cardinale Passerini, che in quel momento era quasi l' arbitro del comune di Cortona, alla sua autorità venendo ricorso in ogni occasione, per lagnarsi de' frati che mandavano a prendere le chiavi delle cassette dell' elemosine dai Priori stessi e dall' arte de' calzolai onde estrarne i denari, senza rendere alcuna ragione del modo di spenderli e che sarebbe stato più regolare l' aver notizia se fossero spesi giustamente [2]. Erano sempre i soliti lamenti contro i frati che non riconoscevano dipendenza dal Comune altro che quando era liberale colla chiesa. Nonostante questi motivi di lagnanza contro i frati, tre anni appresso il comune donò due fiorini d' oro larghi per la campana

1 Breve dell' arte de' calzolai: delib. de' 15 aprile 1533, cart 29.
2 Lib Q. 8, cart. 288.

della chiesa [1]. Ma ben altro dono i frati chiesero ed ottennero dal comune. Nell' 11 decembre 1523 i frati supplicarono il consiglio « di voler concedere a la vergi- » ne gloriosa Maria singulare advocata di questo antiquo » et fidelissimo populo tanta quantità di terreno de la » loro Selva piana che li poveri frati potessero havere » qualche adiuto per substentamento et governo de li » frati et augumento de la fabrica et ornamento della » ghiesa ». Adducevano i frati di essere ridotti in gravi strettezze per la grandezza della cominciata fabbrica del convento, per la loro povertà e per la cessazione dell' elemosine derivata dalla penuria e pestilenza che avevano infierito. Queste cause impedivano di « adiutare » alla perfectione della fabrica et al governo de lo ac- » crescimento delli frati, quali ogni hora in bon numero » acrescono sì per la divotione che hanno alla vergine » gloriosa Maria et sì per l' admenità del loco dov' è po- » sta ». Il consiglio generale udita la domanda deliberò di accordare ai frati cento staioli di terreno in Selva piana con 49 voti favorevoli e 19 contrari [2]. I frati nel 12 decembre accettarono con atto pubblico la donazione de' terreni [3] che per deliberazione consiliare del 12 febbraio 1524 furono assegnati in luogo detto *Quercia lunga* o *Femmina morta* situato presso la strada di Centoia, nel posto appunto scelto dai frati con loro deliberazione di già approvata l' 8 gennaio dell' anno stesso dalla Signorìa fiorentina [4].

Inoltre nel 1526 i frati tornarono a supplicare il comune perchè concedesse loro di svincolare dall' onere

1 Lib. Q 9, cart 354.
2 Lib. Q 11. cart. 67.
3 Ivi, cart. 68. Vedi in fine il documento N. V.
4 Ivi, cart. 90 e 92.

dell' affitto staioli 30 di terreno in parte lasciato per testamento e in parte comperato da essi in Selva piana. E perchè il consiglio di Cortona fosse meno contrario ad accordare questo privilegio, i frati con astuzia e malizia avevano prima di presentargli la domanda ottenuto dalla Signorìa di Firenze che scrivesse a Cortona come essa non si opporrebbe al dono e che, quando il comune fosse contento, darebbe la necessaria licenza di liberare quelle terre dal canone che le gravava [1].

Ma la chiamata de' frati al Calcinaio era senza dubbio avvenuta in mal punto, essendo destinato che non vivessero in corcordia nè col comune nè coll' arte, e non restassero disarmati da doni o da concessioni; invece la larghezza e generosità de' patroni li spingesse sempre a nuove pretese. L' arte gelosa de' propri diritti vigilava i frati, coi quali eran continue le cause di malumore, e reputando che i suoi rettori fossero troppo correnti coi frati, stabilì che il rettore non potesse rilasciare al priore de' Scopetini lettere di buon servizio senza il consenso di due consiglieri e de' soprastanti della chiesa [2]. E a più grave partito devenne. Nel 17 giugno 1547 fu letta al consiglio di Cortona una rimostranza dell' arte de' calzolai contro i frati colla preghiera di nominare tre Soprastanti che insieme al rettore e consiglieri dell' arte invigilassero affinchè l' elemosine fatte alla chiesa fossero convertite in suo beneficio. Il consiglio aderì completamente al desiderio dell' arte, volendo che fosse sorvegliato all' osservanza de' contratti e alla giustificata erogazione delle offerte [3]. I frati protestarono contro la

[1] Lib Q. 11, cart 344.
[2] Breve dell' arte de' calzolai, delib. de' 18 aprile 1533, carte 29.
[3] Lib. Q. 16, cart. 75, 76.

nomina de' Soprastanti e mossero lite al Comune, il quale si preparò a sostenere i propri diritti [1]. Nè contenti i frati di provvedere alle loro pretese per le vie legali ruppero i serrami della cassa principale delle limosine all' insaputa dell' arte de' calzolai che ne teneva una chiave e n' estrassero i denari [2]. L' arte e i rappresentanti del comune reclamarono per lettere e con oratori al duca Cosimo de' Medici contro la prepotenza subìta e la violazione de' loro diritti. [3] La composizione della differenza venne rimessa al Magistrato delli Otto di pratica. Esso intimò le parti a farsi rappresentare innanzi a lui ed esporre quanto credevano potesse loro giovare. Udite le ragioni ed allegazioni, li Otto ordinarono al capitano di Cortona di rivedere con ogni diligenza i conti de' frati e impedire frattanto che fossero toccate le cassette delle limosine [4]. Fu pure richiesto il parere della curia vescovile di Cortona, la quale esaminati diversi testimoni riferì sui diritti spettanti al Comune ed all' arte e concluse « Alla chiesa sono fatte di molte » limosine di denari et di robbe; accattano l' un dì per » l' altro quei canonici uno staio di pan cotto, huova, » legumi, et altre cose hanno in quantità. Ricolgono in » terreni di detta chiesa tanto che agiatamente ne po- » trebbon vivere. Tengono ordinariamente in quel con- » vento cinque sacerdoti: vendono ogni anno buona quan- » tità di grano, olio, lino, cacio, lana et altre robbe, tal- » mente che se volessino potrebbono spendere ogni anno » nella fabrica della chiesa et convento scudi 100 con

1 Lib. Q. 16, cart. 79, 80.

2 Archivio di Stato di Firenze, *Carte delli Otto di Pratica* filza 50, cart 136, — Archivio di Cortona, Lib. Q. 16, cart. 81.

3 Lib. Q. 16, cart. 81, 96, 112.

4 Arch. di Stato, Carte delli Otto, filza 50, cart 119.

» dette entrate et elemosine, fatte le spese del vitto et » vestito » [1]. Pensarono quindi li Otto di obbligare i frati a spendere per 10 anni nel murare la fabbrica del monastero scudi 80 e di permettere all' arte ed al comune di far giudicare da periti se il muramento cui i frati erano obbligati fosse eseguito. Speravano li Otto che il diritto d' esercitare un tale controllo avrebbe sodisfatto l' arte e il comune, mentre per il lasso de' dieci anni i frati non erano obbligati a rendere conto di sorte e a loro disposizione rimanevano le chiavi delle cassette. Dichiaravano espressamente li Otto « non intendere per » questa deliberatione havere pregiudicato a contratti » fatti per li tempi passati tra li decti frati et la decta » arte, a quali contratti si habbi a stare, passati che » saranno e decti X anni ». E l' agente de' frati si obbligò per contratto ad osservare queste ed altre disposizioni [2]. Ma il Comune, che voleva rientrare nella pienezza de' suoi diritti, negò di rendere le chiavi delle cassette e ricorse per mezzo di due oratori al duca Cosimo [3] il quale rescrisse « che ogni volta si osservino » i contratti non si fa errore ». Laonde li Otto doverono prendere nuova deliberazione e il generale de' frati sentita la disposizione del principe fu « contento per le- » varsi di litigio et da contesa, che la comunità tenga » ancor lei una chiave senza haversi a ingerire in altro, » et una l' arte et una e frati, con questo inteso che di » comune concordia si ponga fine a ogni litigio passato, » et li frati sieno tenuti murare tutti li danari che per- » verranno nella chiesa di elemosine, di voti et di gua-

1 Arch. di Stato, *Delib. e partiti delli Otto di Pratica dal* 1547 *al* 1550, cart. 43. Informatione a sua Excellentia del vicario del vescovo di Cortona.

2 Arch. di Stato, Carte delli Otto, filza 50, cart. 136.

3 Lib. Q 16, cart. 138, 139 e 155.

» dagno di candele, sieno quanto vogliono, cavatone il » tanto si spende nelle candele ». Stabilirono che i doni di valuta dovessero esser venduti dai frati alla presenza de' Soprastanti e soggiunsero « Ecci parso che la co- » munità c' habbi l' attento et honore suo all' havere a » tener ancor lei una chiave et che all' arte de' calzolai » debbi bastare che li denari delle elemosine si spendino » in ornamento, constructione et utilità della chiesa et il » medesimo pare a sua excellenzia la quale commette » che si facci ». Infine li Otto dettero al capitano di Cortona diverse istruzioni per mandare ad effetto li ordini dati e comandarono che i denari delle cassette fossero depositati presso un cittadino cortonese eletto d' accordo dall' arte e dai frati « et a lui s' habbino a indi- » rizare le polize de' pagamenti da farsi per li frati et » sottoscriversi da un altro cittadino, nel medesimo modo » da eleggersi che il depositario per le parti » [1].

Continuarono le parti a star alterate fra loro questionando sull' intelligenza da darsi alli ordini delli Otto circa il prezzo del trasporto della rena, le provviste della cera da consumarsi in chiesa e la destinazione di diverse offerte. Di nuovo rescrissero li Otto interpetrando e commentando le prescrizioni date e, dubitando che qualcuno dell' arte de' calzolai avesse intenzione di muoversi con parole o con fatti per opporsi alle decisioni loro, intimarono al capitano di Cortona che se si accorgesse che qualcuno oltrepassasse il segno della prudenza e si mostrasse troppo parziale, egli procedesse « in tal » modo che sia exemplo ad ogni altra persona inquieta.

1 Arch. di Stato, Carte delli Otto, filza 52, cart. 41, 46. La lettera delli Otto è datata del 30 giugno 1548. Era in quest' anno capitano di Cortona Bernardo Segni, lo storico, che scrive di sua mano alli Otto dichiarando d' aver ricevuta l' indicata lettera. Ivi, filza 93.

» Voi intendete la mente del Magistrato. Non mancate » di exeguire quanto vi è commesso » [1]. Con queste perentorie intimazioni sembra che i calzolai e li altri cittadini di Cortona si acquietassero e i frati attendessero alla fabbrica del convento, perchè trovo che nel settembre 1548 fu ordinato al capitano di Cortona di far dare ai frati della calcina dai ministri che sorvegliavano alla costruzione della fortezza della città, i quali la sequestravano tutta [2].

Se dopo questa epoca vivessero in pace il comune, l' arte ed i frati l' ignoro. Dalle memorie che ho potuto consultare non rilevo tracce di nuovi dissensi, nè di avvenimenti degni di ricordarsi fino al momento della soppressione del convento avvenuta nel secolo susseguente. I frati, che per legati, eredità, donativi ed acquisti avevano già accumulato un discreto patrimonio, continuarono sempre a migliorare le loro condizioni pecuniarie. Oltre il dono ricevuto dal comune, avevano nel 1527 ereditate molte sostanze da Andrea Baldacchini e nel 1528 da Biagio dell' Orefice il podere di Bellaguardia. Non annovero i minori legati, ma sì per la sua entità, sì per lo strano motivo che ne fece contrastare il possesso, devo menzionare l' eredità d' Andrea Petraccoli nativo di Cortona e superiore generale de' Scopetini. Costui aveva ricevuta facoltà da papa Urbano VIII con due brevi del 1624 e 1634 di tener presso di se ed amministrare i frutti di alcuni suoi beni di famiglia, purchè alla morte ne trasferisse la proprietà nel monastero del Calcinaio. Morto il Petraccoli dopo avere messe insieme molte sostanze, insorse la Camera apostolica di

1 Arch. di Stato, Carte delli Otto, filza 51, cart. 76.
2 Ivi, filza 52, cart. 86.

Roma e, asserendo che quei capitali erano ammassati per via di cambi ed altri illeciti negozi, dichiarò di dovere succedere essa nel patrimonio relitto. Ammesso, come riteneva la Camera apostolica, che la roba fosse male acquistata, doveva per giustizia averne luogo la restituzione: solamente ritenendo che furare furatum non est peccatum, potevano essere elevate pretese onde impadronirsene. Ma i frati, ben conoscendo con chi dovevano trattare, proposero di pagare alla Camera 600 scudi. Allora la differenza fu subito sistemata ed un terzo breve dello stesso Urbano VIII concedè ai frati di godere dell' eredità e di esigere e recuperare tutti i denari e beni già appartenuti al Petraccoli. Pagati a Roma i 600 scudi la provenienza de' capitali ereditari divenne purissima. Ciò succedeva nell' anno di grazia 1638.

Per quanto finquì son venuto narrando sulla fede di atti autentici, nessuno può mettere in dubbio i diritti del comune di Cortona e dell' arte de' calzolai, diritti conservati e riservati sempre, finchè la curia romana colle sue arti coadiuvate dalla ignavia e dall' acquiescimento del potere civile non si fu arrogato un dominio assoluto tanto sulle cose relative al culto e ai beneficii ecclesiastici, quanto sulle temporalità largite collo scopo speciale di mantenere e conservare le chiese. Nel 14 marzo 1650 i Priori di Cortona mossi, per quanto asserisce una memoria del tempo, dalle mene del vescovo Lodovico Serristori tendenti a raggiungere de' segreti fini, domandarono al granduca di supplicare il papa di togliere i frati dal Calcinaio onde erigervi una canonica di preti secolari da sussidiarsi coi beni appartenenti al convento, che davano un entrata di 600 scudi, restandone il patronato al comune ed all' arte. Motivavano la

loro domanda sulla piccola sodisfazione de' popoli per lo scarso numero de' frati residenti al monastero e per la inosservanza delli obblighi già da essi contratti [1] Autorizzati dal granduca ad agire come credevano più utile, i Priori inviarono al papa un memoriale pregandolo di togliere i frati dal Calcinaio, perchè non osservavano le convenzioni e patti stipulati, non riparavano i muri e i tetti del magnifico tempio e lo lasciavano andare in rovina. Nè tampoco il popolo di Cortona risentiva utilità dal soggiorno de' frati, i quali essendo arricchiti tenevano per lo più serrata la chiesa ed abitando nel convento in due o tre sacerdoti non officiavano ed invece di accrescere toglievano la devozione, dandosi soltanto la pena di disperdere l' entrate. In luogo dei frati chiedevano di stabilirvi de' canonici secolari [2].

Mentre l' affare era in corso, Innocenzo X nel 1652 soppresse tutti i piccoli conventi abitati da due o tre individui e nella soppressione restò compreso quello del Calcinaio. Scrissero tosto i Priori al granduca perchè interponesse la sua autorità onde far rientrare in possesso de' propri diritti il comune e l' arte disponendo del locale sia per fondare la desiderata canonica, sia altrimenti, col riservo sempre dell' antico patronato. Ricorsero nuovamente anche al papa persistendo nel domandare l' espulsione de' frati e la conservazione del patronato [3]. Ma in quei tempi la curia romana poteva tutto quello

1 Lib. Q. 66, cart. 240. I Priori approvarono unanimi la proposta. Nel Consiglio passò con voti favorevoli 28 e contrari 3.

2 Archivio di Cortona *Missive dal* 1645 *al* 1664. Lib P. 34, carte 60 e 61. Vi si trova una lettera al vescovo Serristori ed altra a Giovanni Battista Mancini agente in Roma del granduca per raccomandare loro l' esito dell' affare. Questa è in data del 30 maggio 1650.

3 Lib. Q. 66, cart. 309, deliberazione del 7 nov. 1652. Il medesimo Mancini fu incaricato di presentare al papa il memoriale e di officiare il vescovo Serristori — Missive, Lib. P. 34, cart. 91.

che le talentava, non osando i principi resistere alle sue voglie. La congregazione ecclesiastica deputata dal papa sopra i regolari aveva scritto al vescovo di Cortona fino dal 10 decembre 1652 invitandolo a proporre in unione col capitolo della cattedrale la destinazione da darsi al convento del Calcinaio e alle sue rendite in beneficio de' luoghi pii cortonesi. Rispondeva il vescovo: « tutto » questo pubblico come ecclesiastico come secolare ha » dato lode a Dio che habbi ispirato la santità di nostro » Signore et cotesta sacra congregatione di supprimere » questo luogo del Calcinaio di canonici regolari del » Salvadore, perchè da essi questo pubblico non ha mai » havuto nissuno aiuto spirituale, ma sì bene molti scan- » doli della vita licentiosa che quei pochi padri che ci » stavano menavano, come si vede da diversi processi ». Proponeva poi di valersi del convento e delle rendite de' frati per stabilire un seminario « con adempire però » per mezzo di preti secolari tutti i pesi di messe et » altro che ci sia [1] ». La proposta del vescovo tornò approvata da Roma il 4 aprile 1653 ed il Serristori non frappose tempo a prendere possesso della chiesa, convento e beni de' Scopetini. Ma non potè insignorirsi di tutto il loro patrimonio, chè i Gesuiti di Perugia trovarono modo di farsi padroni di varie proprietà situate a Gioiella nel territorio di Castiglione del Lago ed un grosso podere nelle vicinanze del Trasimeno l' ebbero i canonici della cattedrale di Perugia. Così fra il papa, il vescovo, i Gesuiti ed altri ecclesiastici fu consumata la spogliazione del Calcinaio, destinate a diverso scopo le rendite, e la fabbrica frutto di tante cure e di tanti denari venne affatto abbandonata, finchè l' autorità ecclesia-

1 Posseggo un antica copia di questa lettera del vescovo.

stica usurpatrice del suo patrimonio non fu costretta dal potere laico a spendervi qualche obolo per le riparazioni assolutamente indispensabili.

I rappresentanti del comune vedendo manomessi i propri diritti tentarono ogni via per conservarli e, reputando difficile il riuscire ad ottenere lo stabilimento d' un capitolo di preti secolari dopo che il vescovo aveva preso possesso de' beni e del locale per il seminario, unirono i propri sforzi a quelli de' frati onde reintegrarli nel monastero del Calcinaio [1]. Lunghe pratiche furono tenute e tutte invano perchè il comune doveva limitarsi a fare de' miseri offici, essendogli vietato dal magistrato de' Nove di spendere la più piccola moneta per far sostenere i suoi diritti. I frati adirono i tribunali di Roma e nel 28 novembre 1664 ottennero dalla rota romana sentenza che li rimetteva al possesso di gran parte dei beni [2]. Ma i raggiri e le arti del vescovo prevalevano [3]. In un memoriale del comune al papa in data dell' 11 febbraio 1668 [4] esponevano i Priori che dopo concessa al seminario la proprietà de' beni del Calcinaio era insorta lite agitata in principio avanti la curia vescovile di Cortona e quindi nella rota romana fra il seminario e i frati « sopra lo scorporo di molti beni e » che si controverte agli oratori la recognitione di quel- » l' jus patronato in detta chiesa che se gli compete per » fondatione, dotatione et apostolici indulti, ma anche

1 Lib. Q 66, cart. 319, 323, 331, 385. Missive, Lib. P. 34, cart. 93, 94, 98, 99.

2 Lib. Q. 69, cart. 262. Ottenuta la sentenza, i frati raccomandaronsi al comune perchè li facesse tornare al Calcinaio « con obligo et patto expresso di » raccomodare et restaurare la chiesa a spese loro ». Lib. Q. 73, cart. 36, 37, 135. Missive Lib. P. 36, cart. 13.

3 Arch. di Stato, *Carte delli Auditori della giurisdizione*, filza 42 cart. 268. Lettera del vescovo di Cortona all' auditore della giurisdizione.

4 Missive, Lib P. 36, cart 116.

» serve di materia di continui scandoli per trascurarsi » di riparare le ruine della chiesa e le sodisfationi degli » obblighi ». Insistono perchè siano reintegrati i Scopetini e conservati al comune i diritti provenienti da patti antichi e certi, affinchè « per la cessatione delle liti, per » la rimotione de' scandoli, per la riparatione d' un sacro » tempio, la cui fabrica si stima più di 80,000 scudi [1], » che per la trascuraggine minaccia ruina » tutti restino sodisfatti [2].

Inutili riuscirono le pratiche del comune: il vescovo erasi impadronito del patrimonio del Calcinaio per un valore di oltre 30,000 scudi, pensava a costruire un seminario in città e lasciava il tempio a discrezione delle intemperie. Ma sopra tutto disgustava che il vescovo, oltre a mandare in perdizione la chiesa, non provvedesse punto al suo servizio religioso e trascurasse di far sodisfare i numerosissimi obblighi di messe, funzioni, offici da morto, feste ed altro. Il capriccio suo valeva più di tutte le volontà de' testatori; ma siccome era sicuro dell' appoggio della curia romana, e contava sulla connivenza de' ministri granducali, lasciava il pubblico gridare e il tempio andare in rovina. Se i beni donati o lasciati per la fabbrica e l' ornamento del Calcinaio fossero stati venduti dal potere civile assicurando alla chiesa la rendita equivalente, allora le autorità ecclesiastiche avrebbero lanciate scomuniche ed anatemi, gridato all' ingiustizia, all' usurpazione, ma il vescovo difeso dall' autorità pontificia poteva senza il minimo scrupolo liberamente dare una diversa destinazione ai beni e mandare in perdizione la stupenda fabbrica del Calcinaio.

1 Equivalgono a lire italiane 470400.
2 Missive, Lib. P 36, cart. 106.

Nè fra i tanti vescovi succedutisi in due secoli nella sede episcopale di Cortona uno se ne trovò che persuaso dell' ingiustizia ed iniquità di questo procedere volesse ripararvi. Continuarono tutti a ridersi de' giusti reclami della popolazione e de' magistrati municipali e pretestando i bisogni del seminario non vennero in soccorso della chiesa che quando in progresso mutati i tempi vi furono costretti da ordini perentori del potere civile, il quale aveva in mano la forza per piegare quelle timorate coscienze a spendere l' entrate proprie del Calcinaio nei restauri indispensabili per impedire che il tempio andasse in malora.

I Scopetini, avuta la prima sentenza favorevole nella rota romana, malcontenti delle fortissime spese fatte e spaventati da quelle necessarie per continuare la lite riappellata cessarono dalli atti giuridici. Il comune impedito dalli ordini perentori dei Magistrati fiorentini; che lo tenevano in tutela strettissima, di spendere denari nel difendere i propri diritti dovè limitarsi a sterili pratiche. Laonde il seminario rimase tranquillo padrone de' beni usurpati. Però il timore che prima o poi verrebbe il momento di sostenere spese, onde impedire la totale perdizione della fabbrica indusse li amministratori del seminario a sbarazzarsene. Furono tentate pratiche di stabilirvi frati Olivetani e nel 18 gennaio 1708 condotte a termine coi Scolopi [1]. Essi di tutti i beni appartenuti al Calcinaio ebbero l' uso del solo orto attiguo al convento e nondimeno oneraronsi del mantenimento e de' restauri alla chiesa e alla cupola che grandemente soffriva. Narrano diverse memorie come in 50 anni di possesso tenuto dal seminario sotto la dipenden-

[1] Lib. Q. 96, cart. 76.

za del vescovo la chiesa era totalmente deturpata e guasta, vi si lasciava perfino tenere il letame e battere il grano nell' estate [1]. Ma per la tenuità de' mezzi sproporzionati alla importanza dell' onere assunto, anche i Scolopi tentarono circa il 1718 di retrocedere il possesso del Calcinaio ai frati Trinitari che avevano avuta in Cortona un eredità coll' obbligo di fondarvi un convento. Andate a vuoto le trattative, i Scolopi doverono creare un debito per fare de' restauri indispensabili e, negandosi il seminario di concorrere a qualsiasi spesa, il comune dette un sussidio e la chiesa fu riaperta al pubblico nel maggio del 1730 [2]. I Scolopi continuarono a mantenere come potevano la fabbrica, e nel 1754 restaurarono di nuovo la coperta della cupola: ma le loro forze erano insufficienti al bisogno.

Intanto erasi spenta in Toscana la dinastia medicea e subentrata la lorenese. Salito poi al trono granducale Pietro Leopoldo giovane, intelligente e desideroso di migliorare le sorti del suo popolo volse l' animo a riformare il sistema amministrativo ed economico dello stato ed avviò la Toscana per un cammino che procurò al paese onore e prosperità, a lui fama invidiabile presso le nazioni civili. Nelli ordini amministrativi una delle principali riforme venne attuata colla legge 29 settembre 1774, la quale ristabilì l' autonomia de' comuni. Quindi essi restarono liberi d' amministrarsi a seconda de' propri interessi senza dipendere nelle minime cose dall' assoluto e tirannico arbitrio del Magistrato de' Nove, la cui gelosa e sospettosa sorveglianza si era estesa in guisa che i municipii toscani esistevano appena di

1 Missive, Lib P. 97, cart. 542.
2 Lib. Q 86, cart. 3. Pinucci, pag. 219.

nome. Anche nelli ordini economici la libertà fu base delle riforme leopoldine. Un rescritto del 5 ottobre 1767 abolì la tassa di matricola pagata dalli ascritti all' arte de' vaiai e cuoiai. La legge del 1 febbraio 1770 soppresse tutti i magistrati delle corporazioni d' arte, i quali fino ad allora avevano avuta giurisdizione e supremazia sopra industrie e mestieri, stabilendo invece in Firenze una unica Camera di commercio, d' arti e di manifatture, la quale si occupasse generalmente delli affari relativi alli artefici e di decidere con apposito giudice le questioni che potessero insorgere. A complemento di questa legge, l' editto del 3 febbraio successivo abolì le tasse di matricola pagate dalli artisti al respettivo corpo d' arte, cui erano obbligati ascriversi onde esercitare la professione. Infine, per quanto particolarmente riguarda l' arte de' calzolai, il motoproprio del 27 marzo 1772 concesse intera libertà di conciare coiami. Soppressi i magistrati, abolite le tasse ed accordato il libero esercizio delle professioni, i corpi d' arte in Toscana rimasero di fatto distrutti. Così rovinò dai fondamenti l' edificio sul quale basavasi l' intralciato sistema delle corporazioni d' arti, sistema che aveva favorito lo sviluppo dell' industria allorchè li artefici dovevano associarsi per difendersi e proteggersi dalle soperchierie del feudalismo e di potenti nemici, ma ch' era d' impaccio e di danno quando esisteva un governo col dovere di tutelare l' interessi e i diritti di tutti i cittadini.

In seguito alle riforme leopoldine l' arte de' calzolai di Cortona cessò d' esistere [1] e il comune rimase solo

1 L' ultima conferma del *Breve dell' arte de' Calzolai di Cortona* deliberata dal Consiglio generale del comune e registrata sul volume che contiene quello statuto è del 12 agosto 1771.

patrono del Calcinaio, nel momento appunto in cui per l' abolizione del magistrato de' Nove poteva riassumere la difesa delle proprie ragioni. I rappresentanti comunali non interposero tempo nel far valere i diritti municipali. Avendo i Scolopi dimostrato il cattivo stato del tetto della cupola e la propria insufficienza a sostenere la rilevante spesa del riattamento [1], furono dal comune nel 15 marzo 1777 nominati due deputati per esaminare quello che potrebbe farsi, inteso il vescovo e chi occorresse. I deputati persuasero il vescovo Alessandri di fare eleggere due giudici, uno dal comune e l' altro dal seminario e di commettere la definizione delle ragioni delle parti al giudizio ed arbitraggio de' due eletti. Arbitro ed amichevole compositore per trattare sopra le ragioni del comune circa la conservazione della fabbrica e i beni assegnati per dote alla chiesa dal comune stesso venne nominato Giovanni Mancini [2]. Ma invano fu atteso che il vescovo eleggesse l' arbitro pel seminario. Laonde il magistrato comunale ordinò che fosse cercato il parere legale di abili giureconsulti. Furono sentiti [3] li avvocati Anton Filippo Cecconi, Anton Francesco Bigherini e Gregorio Fierli nostro concittadino, il quale lasciò tanti documenti della sua dottrina legale in opere egregie tuttavia consultate dai legisti. Opinò il Cecconi essere il seminario obbligato a mantenere ed ornare la chiesa e dovere il comune di Cortona come patrono costringerlo ad erogare le rendite de' terreni allo scopo pel quale erano stati donati e in speciale guisa quelle de' beni già regalati dal comune ai Scopetini. Il Bigherini, avvocato

[1] Lib. Q. 93, cart. 185.
[2] Lib. Q. 93, cart. 189 e 201.
[3] Missive, Lib. P. 97, cart. 548 e segg.

e prete ad un tempo, esaminò la questione in rapporto ai dettami del diritto canonico e del concilio di Trento e muovendo da diversissimi principii concluse nella sentenza del Cecconi. Ugual parere rese il Fierli. Ma cosa valgono per i chierici i postulati de' canonisti e i decreti del Concilio di Trento? Li dicono sacrosanti quando stabiliscono privilegi in loro favore, li sprezzano e disobbediscono quando impongono doveri, e nel caso nostro era più comodo per i sacerdoti amministratori del seminario godere le rendite de' Scopetini e lasciare andare in malora la chiesa.

Non ristette il comune e fece dichiarare al vescovo ed al seminario come intendesse mantenere il suo diritto di giuspatronato e come volesse che il seminario possessore de' terreni concessi ai frati dovesse osservare i patti statuiti ne' contratti e riprendere l' uso di sodisfare ogni anno il tributo della candela solita presentarsi al capo del magistrato municipale per recognizione del diritto comunale di giuspatronato [1]. Ma nulla valsero le ragioni, e se il comune volle riparare ai danni più urgenti nella coperta della cupola dovè sussidiare i Scolopi [2], che già avevano cessato di abitare il Calcinaio ed erano passati a soggiornare in Cortona [3].

1 Lib. Q. 93, cart. 229.

2 Lib. Q. 95, cart. 49.

3 I Scolopi, trovandosi aggravati dal contratto stipulato nel 19 gennaio 1708, con cui avevano accettato il dominio utile della chiesa ed orto del Calcinaio mentre il dominio diretto era rimasto nel seminario, il quale s' era liberato dall' onere gravosissimo del mantenimento del tempio, ricercarono con grande zelo e d' accordo coi cittadini di Cortona i diritti della città sul Calcinaio e sul suo patrimonio. Lo scolopio Gregorio Pinucci nel 1777 compose una memoria in proposito (Pinucci, pag. IV): in seguito per propria inclinazione e sollecitato da persone amiche scrisse la storia del Calcinaio da me sovente citata. Nel 1792 avendone in ordine il ms. domandò ai Priori di Cortona di pubblicarlo a loro spese. I Priori, sentito il parere del collega cav. Iacopo Vagnucci che aveva esaminato il capitolo I della storia mandato per saggio, acconsentirono alla richiesta e stanziarono a tal uopo scudi 60 (L. 352, 80). Lib. Q. 97, cart. 104, 107.

Traslatati in città i Scolopi e riassunta dal comune la difesa de' propri diritti, divenne sempre maggiore l' interesse del vescovo di liberare il seminario dall' onere del mantenimento della chiesa. Propizia gli se ne porse l' occasione allorchè Pietro Leopoldo, tutto intento a riordinare il servizio ecclesiastico di Toscana, venne a visitare Cortona. Il principe contemplata la magnificenza della chiesa del Calcinaio ordinò verbalmente al vescovo ed al vicario regio, dai quali era accompagnato, che proponessero di trasferirvi una parrocchia, onde il tempio fosse uffiziato [1]. Il vescovo Alessandri domandò di traslatarvi la parrocchia di s. Biagio in Salcotto « ed essendo il Calcinaio di una mole molto vasta » e di dispendioso mantenimento farne ricadere sempre » il carico sul patrimonio ecclesiastico » allora stabilito [2]. Il granduca nel 22 maggio 1786 aderì alla proposta e il seminario vide di nuovo raggiunto lo scopo cui aveva costantemente mirato. I ministri del patrimonio ecclesiastico affidarono al parroco il mantenimento del Calcinaio, ma esso lo trascurava assai; per cui il magistrato comunale, visto che ai bisogni della chiesa non veniva riparato colla cura necessaria a conservare un opera di tanto merito, tentò di provvedere al disordine eleggendo un deputato onde soprintendesse alla fabbrica, procurasse che fosse spesa utilmente la prestazione assegnata al parroco e sistemasse in modo certo ed efficace la questione del mantenimento [3]. Contemporaneo alla traslazione della parrocchia di s. Biagio fu il trasferimento

1 Archivio di Stato di Firenze, *Affari risoluti dalla Segreteria del R.º Diritto*, filza XXII, part. 2. N. 26. Informazione del vescovo Alessandri del 25 giugno 1794

2 Missive, Lib. P. 112, cart. 257.

3 Lib. Q. 97, cart. 78, deliberazione dei 25 luglio 1791.

in s. Lazzaro di Camucia della cura suburbana di s. Vincenzo, già chiesa cattedrale della diocesi cortonese. Ma nel 1794 attesa la gran spesa che occorreva per ampliare la chiesa di s. Lazzaro, fabbricarvi una canonica pel curato ed un camposanto, il vescovo di Cortona con sopraffina malizia propose al segretario del regio Diritto di abbandonare l' idea di costruire a s. Lazzaro le fabbriche necessarie per costituirvi una parrocchia, riportare dal Calcinaio a s. Biagio il parroco traslatatovi e quello di s. Lazzaro stabilirlo al Calcinaio. « Ridotto » il monastero a canonica anderebbe obbligato il parroco » alla manutenzione della medesima e non della chiesa, » il mantenimento della quale *converrebbe appoggiare al-* » *l' Opera del Duomo* AMMINISTRATA DAL MAGISTRATO CO- » MUNITATIVO » creando in favor dell' Opera un fondo fruttifero di scudi 25 annui (L. 147) a carico dello scrittoio de' Resti succeduto alle soppresse amministrazioni de' patrimoni ecclesiastici di Toscana. Tal somma aggiungeva il vescovo « crederei sufficiente per la conservazione di » un tempio egregiamente architettato e che merita tutto » il riguardo » [1]. Così l' Alessandri lusingavasi di sodisfare alle domande del magistrato comunale sotto la cui tutela ritornava il Calcinaio e di liberare intieramente il seminario dall' obbligo di mantenere la chiesa, obbligo invano cercato con tanto studio di evitare. Il segretario del R. Diritto consigliò l' adozione di questo sistema ed il granduca Ferdinando III con rescritto del 10 ottobre 1794 l' approvò [2]. Ma il magistrato comunale vigilava sempre sulle sorti del Calcinaio e per mezzo dell' architetto cortonese cav. Onofrio Boni rimise al granduca una

1 Arch. di Stato, filza XXII, part. 2. N. 26, già citata.
2 Ivi, *Affari risoluti da S. A. R. nel* 1794, filza IV.

memoria. Vi erano riferite le vicende del tempio e il completo abbandono nel quale era stato lasciato per opera del seminario, così che « si giunse sino a battervi » il grano e a tenerci il concio, nè poteva avvenir di » peggio a quel tempio se invece di cadere in mano con » tutte le sue entrate del seminario fosse caduto in ma- » no di Turchi » [1]. Proponeva il magistrato unitamente a 17 de' principali cittadini che fosse posta nel convento del Calcinaio una famiglia di frati Olivetani assegnandole per mantenimento le rendite appartenute ai Scopetini e specialmente i terreni già donati dal comune, i poderi ereditati dal Baldacchini, e la dotazione della cura ultimamente traslatatavi. Siffatte risorse avrebbero formato un reddito di annui scudi 300 (L. 1764). Alla ripristinazione di una famiglia religiosa al Calcinaio si opposero il vescovo per il solito motivo di non restituire i beni usufruiti dal seminario ed il segretario del regio Diritto senatore Cellesi, perchè lo stabilimento di una frateria non interessava al pubblico. Ma il Cellesi osservando ch' erano incorporati al patrimonio del seminario scudi 14404 (L. 84695, 52) de' beni pervenutigli dai Scopetini agevolmente si convinse della giustizia di far mantenere il Calcinaio dal seminario e opinò di mettere incondizionatamente a suo carico i restauri del tempio. « Quando se ne addossasse l' aggravio al seminario si » avrebbe una sicurezza maggiore della migliore conser- » vazione della chiesa, ai cui bisogni potrà genericamente » supplire il seminario senza alcuna limitazione di spe- » sa » [2]. E fatta esaminare da un ingegnere la somma

1 Arch. di Stato. Affari risoluti dalla Segreteria del R. Diritto. Filza XXXI, parte 2. n. 23.

2 Ivi, Filza XXX, già citata. Vedi in fine il documento N. VI.

necessaria ai restauri più urgenti e trovatala ascendere a scudi 676. 2. -. -. (L. 3976, 56) propose pure che il seminario dovesse sostenerne il dispendio nel lasso di due anni. Il granduca con rescritto del 7 agosto 1795 approvò interamente le proposte del Cellesi [1] e così al fine per l' intervento dell' autorità laica il seminario fu obbligato a caricarsi d' un' onere impostogli pure dal papa nel momento dell' incorporazione del patrimonio dei Scopetini, e mai voluto porre in pratica. Eppure i preti han sempre sostenuto di non potere rispettare ed obbedire altra autorità fuori della pontificia. Ma in fatto la venerano e l' esaltano ne' soli casi ne' quali favorisce i loro mondani interessi. Accennerò poi, sebbene questo sia estraneo al mio soggetto, che il granduca ordinò fosse restaurata anche la canonica del Calcinaio dal seminario, quale possessore de' beni de' Scopetini [2] (1797). Ma non credo che venissero messi in esecuzione tutti i lavori cui il seminario era stato obbligato, poichè fra le agitazioni politiche e l' avvicendarsi de' governi nelli ultimi anni del secolo XVIII e ne' primordi del XIX era naturale che fosse grande la trascuratezza delli ufficiali incaricati di vigilare l' osservanza delli ordini dati. Trovo che nel 1819 la canonica aveva necessità d' urgenti riparazioni e che l' autorità civile dovè, a richiesta del parroco, obbligare, secondo il solito, il seminario a fare il dover suo [3]. Malgrado i pochi restauri fatti alla chiesa essa trovavasi ridotta in condizioni deplorabili, quando nel 1822 fortuna volle che fosse nominato parroco del

1 Arch. di Stato. Affari risoluti da S A. R. nel 1795 Protocollo 8, N. 3, S.

2 Ivi, Affari risoluti dalla Segreteria del R. Diritto nel 1797, Filza XXXI, e affari risoluti da S. A. R. nel 1797, Protocollo 22, N. 3, P.

3 Ivi, Affari risoluti dalla Segreteria del R. Diritto nel 1819, Filza XXVI, N. 10.

Calcinaio Giovanni Antonio Gallai. Questo prete, uomo inframettente, perseverante ne' propositi e dotato di uno spirito molto diverso da quello de' vescovi cortonesi e de' pii sacerdoti amministratori del seminario si pose in mente di ridurre al pristino splendore la chiesa di cui era rettore. Esso trovò le finestre serrate a mattoni, li altari in rovina, i piantiti parte guasti dal tempo, parte luridi per filtrazioni d' acque, i sacri arredi inservibili. Con sacrifizi propri, con questue e con sussidi governativi riuscì a restaurare completamente la chiesa. Riaprì le finestre, ricollocò le mense delli altari, riordinò i tetti e la copertura della cupola, costruì de' muri per impedire le filtrazioni, restaurò l' intonachi, rifece il pavimento intiero della chiesa e la provvide di mobili e di ornamenti. A parte della spesa dovè per forza contribuire anche il seminario, ma l' onere fu più apparente che reale avendo i suoi amministratori venduto il rame ed il piombo già impiegato nella coperta della cupola e col retratto sostituitane una in terra cotta [1]. Allorchè questo benemerito parroco morì la chiesa era ridotta in ottime condizioni.

Mancato lo zelante parroco, li amministratori del seminario non pensarono più al Calcinaio. Cadde circa il 1850 un fulmine sulla cupola e appena ne furono stuccate le screpolature: avevano ed hanno necessità di esser rinnuovati i piombi de' finestroni storiati, opera singolare di Guglielmo di Marsilia, e nessuno vi pensa, anzi uno di essi, che minacciava disfarsi per la corrosione de' piombi, fu tolto dal suo luogo e sostituitogliene uno in vetri bianchi, e in siffatta guisa, vescovi e preti

1 Vi è chi asserisce che il seminario invece di soffrirne un aggravio, vi facesse un guadagno avendo venduto il rame e il piombo Lu. 6700, 00.

provvedono al mantenimento d' una chiesa della quale usufruiscono le rendite, rifiutandosi costantemente di spendere secondo il bisogno nei restauri i più necessari.

E qui termina il mio compito. Dalle notizie esposte in seguito a noiose ed accurate ricerche nessuno può onestamente oppugnare il diritto di patronato spettante al comune di Cortona. Meno d' altri dovrebbero disconoscerlo i vescovi ed i preti amministratori del Seminario, se alquanto si affaticassero nel ritornare alla loro mente certi postulati del diritto canonico. Dovrebbero rammentarsi come i canonisti sostengono, nessun mezzo più efficace esservi per acquistare il giure di patronato che il concorso di tre cause, della fondazione, della costruzione e della dotazione. Anzi essi procedono molto più avanti ed insegnano che, allorquando è intervenuta l' autorità pontificia, una sola delle tre cause è sufficiente a stabilire il giuspatronato. Aggiungono poi che su tali diritti non havvi luogo a prescrizione centenaria, nè immemorabile, e che quando viene fatta un' aggregazione di beni da un' ente ecclesiastico ad un altro senza il consenso del patrono, essa è nulla e revocabile [1]. Ma finquì la voce de' banditori di questi principii gridò nel deserto, al pari di quella del Battista, e i sacrosanti diritti della giustizia rimasero manomessi per opera di coloro che dovrebbero esserne i più zelanti ministri.

Certo è che il comune di Cortona è patrono del Calcinaio per metà fin dall' epoca della fondazione della chiesa e per l' altra metà come erede e successore nei diritti della cessata arte de' calzolai. Esso non solo quale patrono, ma quale dotatore del tempio e custode

1 Il canonico Bigherini nel suo consulto già citato enuncia e svolge queste massime con molta dottrina.

de' monumenti d' arte che trovansi nel suo territorio, ha il diritto e il dovere d' invigilare e provvedere alla conservazione di quel magnifico ed artistico edifizio. Quindi occorre che in forza de' suoi sacri e intangibili diritti si faccia restituire le rendite o i beni da esso donati e pensi da se al mantenimento della chiesa, o almeno deve sotto la sua diretta ed effettiva sorveglianza invigilare sui bisogni del tempio e occuparsi di non far ritornare l' edifizio nello stato rovinoso dal quale, sono ora pochi anni, fu tolto. In tal modo i Rappresentanti di Cortona continueranno le nobili tradizioni de' loro predecessori, i quali non risparmiarono cure e denari perchè fosse conservata, secondo conveniva, la più bella fabbrica del comune, splendido attestato della grandezza d' animo dei nostri maggiori.

27 luglio 1867.

GIROLAMO MANCINI.

DOCUMENTI

I.

Convenzione
fra il Comune e l' Arte de' Calzolai di Cortona

(Dal Libro Q 3, carte 5. — Vedi pag. 7.)

In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, indictione secunda, tempore pontifficatus santissimi in Christo patris et domini domini Innocentii divina providentia pape viij residentis, die vero vigesima secunda mensis novenbris.

Prudentes viri infrascripti, videlicet

Britius Iohannis rector artis calzolariorum
Dominicus Tomassi Barbe
Bartolomeus Antonii Pauli
Lucas Dominici Fracche
Franciscus magistri Iohannis vocato Conte
Franciscus Magniani et
Arcangelus Bartolomei Chiavarii

de civitate Cortone deputati a tota congregatione et consortio calzolariorum super devotione et loco virginis Marie, collegialiter choadunati in audientia palatii solite residentie dominorum priorum civitatis Cortone, constituti in presentia dominorum priorum diete civitatis et civium

deputatorum per dictum commune super dicta devotione et *loco* [1] virginis Marie, misso et obtento inter eos partito per fabas septem nigras, nulla alba in contrarium reperta, deliberaverunt et voluerunt quod communitas dicte civitatis Cortone debeat intervenire et preesse pro medietate in dicto loco et devotione virginis Marie circha omnes et singulos honores et onera cum dicto consortio et arte calzolariorum, dummodo dicta communitas satisfaciat dicto consortio et arti calzolariorum de ea quantitate de qua erunt in concordia dicti homines deputati per dictum commune cum supradictis hominibus deputatis per dictam artem et intervenientibus pro dicto consortio et arte calzolariorum predictorum pro satisfactione calcinariorum destruendorum in dicto loco, cum hac condictione apposita, quod si non sequeretur concordia de quantitate predicta dictorum calcinariorum, presens eorum deliberatio sit nulla et habeatur pro non facta. Et sucessive postea incontinenti, misso et obtento partito inter dictos cives deputatos per dictum commune dicte civitatis, absente domino Paulo Iohannis Tome eorum collega, et dictos homines de arte predicta, voluerunt quod dicta communitas teneatur dare et solvere dicto consortio et arti calzolariorum pro restitutione dictorum calcinariorum destruendorum florenos centum. Et sic suprascripti homines intervenientes pro dicta arte calzolariorum fuerunt taciti et contenti dictam summam recipere dicta de causa et nichil amplius petere, et voluerunt dictam conventionem, ut supra descriptam, valere et tenere modo predicto, videlicet quod dicta communitas pro medietate cum dicta arte debeat intervenire et habere autoritatem et jurisdictionem in dicto loco in omnibus et singulis honoribus et oneribus cum dicta arte modo predicto, et sic remanserunt in concordia suprascripti septem ut supra electi pro dicta arte calzolariorum et dicti quinque cives electi per dictum commune, per fabas duodecim nigras, nulla alba in contrarium reperta.

[1] Manca questa parola.

II.

Ricordo della fondazione del Calcinaio preso dal cancelliere del Comune di Cortona nel libro delle deliberazioni comunali.

(Dal Libro Q. 3, carte 47. — Vedi pag. 14)

1485. Die lune dicti mensis junij

Ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriose matris Marie semper virginis et totius celestis curie paradisi et ad eternam rei memoriam fit mentio, qualiter existente quadam figura virginis Marie picta in angulo calcinarii existentis extra muros civitatis Cortone locho dicto Quercia guazza, que figura per plura tempora precedentia fecit miracula et divinas largita fuit gratias eidem recurrentibus cum pietate mentis et sinceritate cordis; que fuerunt in parva fama. Sucessit deinde, concedente Domino, maior devotio populi ad dictam figuram, que in die prima pasce resurressionis domini nostri Yhesu Christi in anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto manifestissimas gratias universo populo concurrente exhibuit [1]. Crevitque sucessive in tantum devotio populorum ad dictam figuram non solum civitatis et comitatus Cortone, sed etiam omnium circumstantium: adeoque multitudo populorum diversorum oppidorum et villarum comitatus civitatis Perusii, Aretii, Civitatis Castelli et multorum aliorum locorum collegialiter suplicantium cum oblationibus conflussit. Et cum talis locus esset consortii artis calzolariorum dicte civitatis Cortone, ipsi calzolarii ceperunt habere curam loci et oblatio-

1 Il marchese *Amico Ricci* nella *storia dell' architettura in Italia dal secolo IV al XVIII*, Modena, 1858, vol. II, pag. 481, parla a lungo della chiesa del Calcinaio e così ne narra l' origine: « Era il giorno 17 aprile dell'anno 1484 allorchè » *corse per la popolazione una subitanea fame.* Si fece quanto si poteva da co- » loro che presiedevano alla cosa pubblica onde arrestare il flagello; ma inva- » no Il popolo conobbe che dove i mezzi umani non valgono, sopperiscono lar- » gamente i divini; per cui avendo in tanti altri casi esperimentata l' efficacia » della preghiera a quell' immagine, non tardarono a indirizzargliela; ne andò » guari che la loro prece tornò esaudita. Perchè reso così chiaro a tutti i popoli » vicini il prodigio, vollero anche in comune dividere la gratitudine ed a que- » st' immagine fu deliberato innalzare un onorevole tempio. » Senza dubbio il Ricci trasse dalla sua fantasia questo racconto.

num, et se contulerunt sedi apostolice, residente summo pontiffice Sixto iiij° de civitate Savone ordinis minorum sancti Francisci, humiliter suplicantes ut sineret eius santitas eisdem ut patronis habere curam et administractionem devotionis loci et oblationum: et sic permisit eisdem, confectis desuper litteris apostolicis. Et his divulgata est fama devotionis predicte fere per omnem Italiam, et chotidie evenerunt miracula in vere penitentibus, qui gratias receperunt de diversis infirmitatibus et periculis.

Sucessit exinde quod dicti calzolarii, bonis respectibus moti, voluerunt commune dicte civitatis Cortone habere preheminentiam et administrationem in dicto locho pro medietate cum ipso consortio, que conventio pro ut supra ad cartas 5 in eodem. Et, ipsa conventione conclusa et peracta, fuerunt electi per dictum commune tres cives cortonenses, videlicet unus pro quolibet terzerio, in suprastantes et gubernatores dicti loci; quorum nomina habentur supra in eodem ad cartas 7. Et ipsis gubernatoribus cupientibus constructionem templi in dicto locò in honorem omnipotentis Dei et eius Matris, quidam Franciscus de Senis singularis architector, residens ad servitia illmi domini Phederigi ducis Urbini, venit in eorum notitiam, qui ad eorum requisitionem se contulit ad dictam civitatem Cortone et, viso locho et situ edifitii fundandi, construssit formam templi scultam in lignio, secundum cuius formam suprascripta die fuit fundatum dictum templum modo et ordine infrascripto. Existentibus choadunatis in ecclesia sancti Andree fratribus quatuor religionum, videlicet sancti Dominici, sancti Francisci, sancti Augustini et sancte Marie Servorum, et sotietatibus Yhesu et sancti Nicholai et ipsis prosesionaliter precedentibus cum universo populo se contulerunt ad dictum locum. Cui solemnitati non interfuit clerus presbiterorum, inhibente eidem domino Christoforo Ugolini de marchionibus de Pratella episcopo cortonense, residente castellano in arce civitatis Spoleti pro dominio ecclesie, residente Innocentio octavo yhanuensi summo pontiffice. Et celebratis cerimoniis eclesiasticis debitis et requisi-

tis, et divino officio peracto, existente ministratore reverendo patre fratre Augustino magistri Egidii Spice Alisei de Cortona in sacra theologia magistro, ordinis sancti Dominici,

Silvester Iuliani de Ciaffinis de Florentia, pro excelso Dominio florentino capitaneus dicte civitatis Cortone, habens in suis manibus quandam petram marmoris albam, spatii unius quarti brachii longitudinis, volens eam pro prima petra fundamenti templi predicti in terram mictere, ablata fuit ipsa petra de manibus suis a circumstantibus, quam obsculata fuit magnia pars multitudinis gentium in locho choadunatorum et deinde sibi reddita in suis manibus ipsam inmisit in dictis fundamentis in angulo sinistro tendente versus planitiem.

III.

N. 1.

Contratto col quale il Comune e l' Arte de' Calzolai di Cortona concedono il Calcinaio ai Scopetini.

(Dal Libro Q. 3, cart 167 — Vedi pag. 20)

Die ultima octubris 1487.

In nomine Domini nostri Yhesu Christi et eius matris Marie semper virginis gloriose, cuius res agitur, et beatorum Vincentii, Marci et Margherite advocatorum, protectorum et defensorum civitatis Cortone et populi et communis eiusdem, et totius celestis curie paradisi, existentes personaliter constituti in loco infrascripto nobiles et egregii viri, videlicet

Carlus Iamsonis Francisci et Berardinus Mariocti Iohannis Tome	pro terzerio sancte Marie
Antonius Nicholai Barnabei et Franciscus Nicholai Antonii Francischini	pro terzerio sancti Marci
Restorus Gilii Guilielmi et Iohannes Petri Iohannis Sernini	pro terzerio sancti Vincentii

cives cortonenses ac magnifici domini Priores populi et communis civitatis predicte, dominus Petrus Laurentius olim Francisci de Vanuptiis, dominus Marcus Antonius olim Pieri domini Nicholai de Laparellis legum doctores, Iohannes Petri Blasii, Benedictus Antonii Iacobi, Balduccius Bartolomei Balducci et Antonius Michelangeli Nicholai Angeli, similiter cives cortonenses, specialiter electi et deputati per oportuna consilia civitatis predicte ad omnia et singula infrascripta, prout de premissis latius constat manu mei Berardini notarii et cancellarii infrascripti in rogitibus dicti communis sub die vigesima mensis setenbris anni infrascripti, ex parte una, et prudentes viri Gilius Simonis Bonecti de dicta civitate Cortone, rector artis calzolariorum sive cerdonum dicte civitatis Cortone, Dominicus Tomassi Barbe et Iohannes Dominici Schiffi consiliarii dicte artis, Bartolomeus Antonii Pauli, Benedictus Nardi Maglionis, Nicholaus Iacomucci, et Petrus Iohannis de Yhec homines dicte artis ex parte altera, habentes ad infrascripta speciale mandatum sive commissionem a toto consortio artis predicte ad omnia et singula infrascripta, prout de dicto eorum mandato sive commissione latius constare dicitur in libris deliberationum dicte artis sub die . . . . . .

Quibus, de jure et privilegio speciali a sede apostolica emanato ac Rome dato apud santum Petrum anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto pridie kalendas junii, pertinet jus patronatus et jus nominandi et eligendi rectorem novi loci et devotionis virginis Marie Vallis extra muros dicte civitatis Cortone, cupientes ad laudem divini nominis et eius matris Virginis antedicte, et animarum salutem, locum prefatum in spiritualibus et temporalibus regi et salubriter gubernari, et habita notitia de vita exemplari, moribus et virtutibus venerabilium patrum religiosorumque virorum canonicorum regularium congregationis sancti Salvatoris ordinis sancti Augustini, et habito de premissis inter se pluries maturo colloquio, ideo facto, misso et celebrato inter ipsos omnes solemni et secreto scruptinio ad fabas

nigras et albas, et obtento partito per fabas decem et novem nigras missas in pisside pro sic, nulla alba in contrarium reperta, reservato tamen jure patronatus penes dictum commune et artem, nominaverunt et eligerunt, et nominatam et electam esse voluerunt, prout melius et validius de jure per eos omnes fieri potuit, dictam congregationem dictorum canonicorum sancti Salvatoris ordinis sancti Augustini predictam ad residendum in perpetuum et omni tempore in loco dicte Virginis gloriose predicto et eidem in divinis deserviendum, et ecclesiam, monasterium, sive locum in perpetuum regendum et gubernandum. Et advertentes prefati eligentes ne, per subtractionem proventuum, elemosinarum, sive oblationum, et in aliam causam conversionem, fabrica ecclesie predicte iam pro parte constructe habeat impediri vel retardari, ideo ad ipsam ecclesiam et eius fabricam, et utilitatem, quantum in eis est intendentes, ac etiam pro predictorum canonicorum utilitate et comodo, ne tantis impediti negotiis a divinis habeant modo aliquo abvocari, partem elemosinarum et oblationum que ad dictam ecclesiam per Christi fideles offeruntur pro eiusdem costructione et fabrica quo ad usque completa fuerit et postea pro emendis bonis pro dicta ecclesia et monasterio reservaverunt. Et ut appareat que futura sint talia reservata, ideo que canonicis predictis conceduntur inferius anotantur, videlicet: omnes oblationes et elemosine que dabuntur pro missis celebrandis in dicto loco sint de cetero capituli canonicorum predictorum, nec non commestibilia omnia et quecumque animalia cuiuscumque generis existant que in dicto loco offerri contingerint, omnes etiam et quecumque oblationes et elemosine que prefatis canonicis sive eorum conversis et familie ubique offerri contingerint pro ecclesia sive monasterio antedictis noviter in dicto loco construendis. Item omnia bona stabilia et posessiones que quomodolibet et quocumque jure ad dictam ecclesiam sive monasterium pervenerint et fructus et redditus eorumdem, insuper et granum, vinum, oleum et omnes alie res que acchattarentur seu aqui-

rerentur per canonicos antedictos, vel eorum conversos, vel alios de eorum familia. Item omnia supellectilia que ad dictum monasterium pervenerint, ac etiam panni lini, coperte lectorum, tapezarie, vasa sacra et similes res convenientes sacristie dicti loci, ecclesie, sive monasterii, cuiuscumque qualitatis existant. Et quelibet legata et relicta cuiuscumque generis, que dictis canonicis vel monasterio fieri contingerint. Item omnes elemosine et oblationes, que pro sepulturis seu offitiis mortuorum dicte ecclesie seu canonicis dari contingerint quocumque jure. Habeant etiam ab infrascriptis superstitibus seu gubernatoribus ceram laboratam integram et combustam, que dicte gloriose Domine offeretur et ab eius altari amovebitur, pro indigentiis et usu ipsorum canonicorum, et ecclesie ac altaribus inluminandis. Item quod prior dicti loci pro tempore existens teneat et custodiat unam ex clavibus quibus clauduntur pecunie et oblationes, que per infrascriptos superstites seu gubernatores pro dicto loco custodiuntur et administrantur. Que omnia predicta sint et esse debeant pro victu et vestitu canonicorum pro tempore in dicta ecclesia sive monasterio residentium, et pro fabrica eiusdem, et pro emendis bonis stabilibus vel mobilibus necessariis usui ipsorum, et sacristie, et ecclesie, et etiam pro elemosinis ad eorum beneplacitum inpendendis et erogandis. Omnes vero alie elemosine, oblationes, introitus, et res quecumque, quotcumque et qualescumque sint, que ad dictam ecclesiam sive devotionem pervenient, quandocumque perveniant et pervenire debeant ad manus superstitum, sive gubernatorum, massarii et camerarii, qui pro regendo et gubernando operam sive fabricam ecclesie predicte debeant senper in perpetuum et omni tempore ad beneplacitum dictorum communis et artis preesse dicto loco, eligendi per dictum commune et artem, prout et sicut inter eos extitit ordinatum et actenus observatum, qui eas recipere, conservare, expendere et convertere possint et debeant solum in fabricha dicte ecclesie et ornamentis eiusdem; et ea finita in fabricam monasterii predicti, et in emptio-

nem bonorum et rerum pro dictis ecclesia et monasterio, et ocurrentibus necessitatibus eorumdem et emergentibus circa predicta, prout eis magis videbitur expedire. Et quod inmagines et alia vota cuiuscumque rei et forme et qualitatis existant, tam presentes quam que in futurum per quemcumque dari seu offeri contingerint, debeant per dictos superstites et camerarios pro viribus conservari in locis ordinatis et ordinandis per eos: que tamen inmagines et cera nova laborata, cuiuscumque forme et qualitatis existant, per dictos superstites seu de eorum mandato et conmissione in dicto loco vendi debeant et non per aliam quancumque personam sine eorum expressa licentia. Et domus nova dicte ecclesie facta per dictos superstites stare debeat ad usum ipsorum superstitum et gubernatorum dicti loci; et casu quo dicti canonici ea indigerent, dicti superstites pro tempore existentes de eadem eis deserviant. Et quod in domibus dicti loci pro nunc, ad minus, pro divinis celebrandis offitiis, congregatio predictorum canonicorum teneatur residere facere sex sacerdotes cum eorum conversis et ministris oportunis: et quod pro confirmatione presentis nominationis seu electionis fiende a sede apostolica dictum commune et ars nichil inpendere teneantur. Acta fuerunt omnia et singula suprascripta in civitate Cortone, in audientia palatii solite residentie dictorum magnificorum dominorum Priorum positi in terzerio sancte Marie inter duas plateas civitatis, vias publicas et alios fines, in anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, indictione quinta, tempore pontifficatus santissimi in Christo patris et domini domini Innocentii divina providentia pape octavi residentis, die vero mercurii ultima mensis octubris, presentibus ibidem reverendissimo in Christo patre fratre Yheronimo Iohannis de Venetiis dignissimo generali dicte congregationis canonicorum predictorum, fratre Bartolomeo quondam Andree de Parma, fratre Petro olim Michaelis de Venetiis, fratre Mateo Luce de Bononia vigitatoribus congregationis predicte, et fratre Iohanne Batista olim Laurentii de Re-

frigeriis de Bononia procuratore generali dicte congregationis, habentibus plenum et speciale mandatum, conmissionem et autoritatem a generali capitulo dicte congregationis ad omnia et singula supra et infra scripta. De quo mandato, conmissione et autoritate latius constat manu ser Bonapartis de Ghisilleriis notarii publici bononiensis sub die ultima mensis aprilis presentis anni, et dictam nominationem seu electionem dictis nominibus unanimiter nemine discrepante et una voce pro se dictis nominibus et dicta eorum congregatione acceptantibus et aprobantibus in omnibus et per omnia, prout supra dicitur et expressum habetur: et presentibus ibidem spectabilibus viris Carulo Francisci Batiste, Laurentio Orlandi Antonii, et Francisco Ugolini Pauli Laurentii, civibus cortonensibus, testibus ad premissa omnia et singula vocatis habitis et rogatis.

Ego Berardinus quondam Cortonesii Marci de Cortonesiis, de dicta civitate Cortone, publicus imperiali autoritate notarius et judex ordinarius constitutus, et nunc cancellarius et scriba populi et communis dicte civitatis Cortone, premissis omnibus et singulis ut supra legitur dum sic agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui et de his rogatus scribere scripsi et publicavi in fidem et testimonium omnium premissorum.

N. 2.

Nelli *Atti capitolari della congregazione di s. Salvadore dal 1419 al 1597* conservati nell' Archivio di Bologna, detto de' Celestini (palchetto 175, filza 2622, cart. 13), vi si leggono in principio del volume alcune notizie sulle diverse chiese presso le quali la congregazione de' Scopetini aveva monasteri. Dopo aver parlato dell' imagine della Madonna del Calcinaio, vi è soggiunto: « L' Arte de' Calzolai di Cortona . . . . per concessione » del santmo Sixto pp. iiij, havendo fabricata una capella, » dicta imagine in essa transferirono, la qual fra poco » tempo in una chiesia di mirabile belezza augumentata » et ogni giorno dal frequente concorso delli vicini po-

» puli divotamente visitata, li rectori della comunità di
» dicta città insieme con quelli della prefata arte comme
» veri patroni, consentendo la illma Signoria fiorentina
» alla cui ragione dicta città di Cortona era sottoposta,
» alla nostra Congregatione con alcune conditione nel
» anno del Signore 1488 unirno e incorpororno, il che
» tutto poi pienamente dal santmo Inocentio pp. viij, per
» sue date a Roma a dì XI octobre del medesimo anno,
» fu benignamente senza obligo di quindenio confirmato ».

IV.

Nuovo Contratto fra l' Arte de' Calzolai di Cortona e i Scopetini.

(Archivio de' Contratti di Firenze. Rogiti di ser Cristoforo Venuti di Cortona, protocollo I, cart 289 1. — Vedi pag. 25.)

Die decima octava octobris, anno 1514, indictione secunda, pontificatus Leonis pp. x.

Actum in horto seu claustro ecclesiae gloriosissimae matris virginis Mariae Vallis Calcinarii, comitatus et diocoesis cortonensis, juxta bona dictae ecclesiae circum circa, praesentibus ibidem prudentibus viris ser Francisco Bartolomaei Gulielmi de Quintanis notario cortonense, et Iuliano Pauli Riccii Zoppi de villa Ursariae, et Bernardino Francisci Gori Guidonis Torelli de Salcotto, comitatus praedicti, testibus adhibitis, vocatis, atque rogatis.

1 Di quest' atto ve ne ha copia non autentica nell' Archivio di Stato di Firenze fra le *Carte del Magistrato de' Nove*, giustificazioni del 1653, filza 692. Vi è unita una informazione del 20 gennaio 1652 (stile fiorentino) del cancelliere Giuncheti, che parla dell' accomodamento del 1548, del quale venne discorso a pag. 31 del presente opuscolo, e dice « Dagl' Otto di Pratica d' ordine del sermo » Cosimo I, fu dichiarato che la cassetta dell' elemosine dovesse star serrata con » tre chiavi . . . . e così dovette osservarsi per qualche tempo, fino che mancate » l' elemosine e l' occasione della fabbrica furono dismesse dette chiavi, ridu- » cendosi tutto il governo di detta chiesa e monistero in mano de' padri et è così » mantenutosi fino al presente, sendosi solo conservato l' uso della candela ogni » anno ». Il Giuncheti riferisce le trattative da lui avute col vescovo Serristori dopo la soppressione del convento, onde facesse ragione al comune e ne dichiarasse riservati i diritti. Il vescovo promise ciò diverse volte, ma non attenne la promessa, sebbene avesse solennemente dichiarato; « quanto alle ragioni della » comunità non havere mai inteso di levarne cosa alcuna e che la bolla del Papa » le riservava lei ».

Noverint universi praesentis publici instrumenti seriem inspecturi, visuri, pariter atque lecturi, qualiter convocati, congregati et cohadunati ad sonum campanae ut moris est, infrascripti venerabiles religiosi ad infrascripta peragenda, videlicet frater Iohannes Baptista de Verona, frater Iohannes Antonius Iohannis de Ugubio vicarius, frater Laurentius Bonetti de Bononia, frater Zanobius Christophori de Bergomo, frater Christophorus Iacobi de Martinengo, canonici regulares s. Augustini ordinis congregationis s. Salvatoris, canonici loci ac conventus ecclesiae gloriosissimae virginis Mariae Vallis Calcinarii, civitatis Cortonae, agentes, facientes et intervenientes ad infrascripta omnia et singula de licentia, praesentia, et verbis expresso consensu praefati reverendi patris fratris Iohannis Baptistae de Verona, partibus Lombardiae, generalis visitatoris ordinis praedicti, revmi domini fratris Seraphini veneti generalis ordinis praedicti ejusdem revmi domini generalis litteris, quarum quidem litterarum tenor talis est qui sequitur, videlicet: Frater Seraphinus venetus canonicorum regularium etc. humilis prior generalis omnibus has praesentes inspecturis aeternam in Domino salutem. Cum nos ex officio nobis iniuncto circa omnium profictum commodumque invigilare deceat, talesque nos omnibus exhibere oporteat ut omnium pace et quiete consulere et providere valeamus, et ne propter absentiam nostram, qui omnibus praesentialiter ubique adesse minime possumus, monasteria seu personas in eis degentes detrimenti aliquid seu incommodi patiantur, seu scandalum inde oriri queat, eorumdem indemnitati omniumque necessitatibus quantum in Deo possumus favorabiliter providere volentes, tenore praesentium omnem nostram officiique nostri auctoritatem concedimus, damus, pariterque elargimur venerabili fratri Iohanni Baptistae de Verona collegae nostro et nobis in capitulo generali pro visitatore assignato, ut tam in conventu quo ordinarie residet, quam in caeteris quibuscumque pro tempore se reperierit, seu a quocumque pro emergentibus evocari

contigerit, aut ipse zelo Dei et divini cultus, honore religionis atque profectu pro aliqua rationabili causa ad aliquod monasterium se transferre decreverit, eamdem nostram auctoritatem circa exhortationem, monitionem, correctionem, provisionem, ordinationem ac absolutionem tam in spiritualibus quam in temporalibus plenariam eam habere volumus, quam in praemissis et circa praemissa libere, licite in omnibus et per omnia, uti valeat et perinde ac si nos ipsi principaliter existentes per nos facere, disponere, ordinare et providere possumus. In quorum omnium et singulorum fidem has nostras fecimus et sigilli parvi officii nostri impressione munivimus. Datum Venetiis in nostro monasterio s. Salvatoris die 9 iunii 1514. Idem Seraphinus generalis qui supra manu propria. In quibus quidem litteris appositum erat parvum sigillum praefati revmi domini generalis et illo munitis et sigillatis, ibidem praesentis auctoritatem, licentiam et consensum dantis et praestantis ut supra descriptis et nominatis vicario et fratribus ac canonicis secundum dictam auctoritatem et consensum, ex una:

Et prudentes viri Iohannes Christophorus olim Mariocti de Infregliatis civis cortonensis, ut et tamquam rector ac gubernator artis et universitatis hominum artis aluptariae de dicta civitate Cortonae, Simon Iohannis Gnaldi, Marioctus Iacobi Buci, Baldassar Mariocti, Nicolaus Mei Nuti, Sebastianus Petri Pauli, Buccius Francisci Magnani, Lucas Francisci Ciaverne, Sebastianus Ceccharelli, Petrus Cenni, Iulianus Nardi Galli, et Lucas Gilii Lucharelli, omnes homines aluptariae dictae artis, asserentes, dicentes et affirmantes se fore ne dum duas tertias partes de tribus partibus universitatis hominum artis dictae aluptariae, scilicet fere omnes, nec non se habere plenam ac plenissimam auctoritatem ad infrascripta peragenda a tota universitate hominum artis praedictae, ut ipsi in verbo veritatis asseruerunt et asserunt de hujusmodi eorum auctoritate publico patere instrumento, seu publica scriptura scripta, rogata et publicata a ser Hieronymo quondam Christophori de Laparellis notario

publico cortonense sub suis diebus et datalibus ad quod et quam in omnibus relatio habeatur: agentes nihilominus et intervenientes ad omnia haec et singula de licentia praesentia et auctoritate dicti Iohannis Christophori eorum rectoris ibidem praesentis, licentiam, et auctoritatem atque consensum dantis et praestantis in dictis modis ac nominibus auctoritatem et consensum praedictas praestantis, ex altera.

Quae quidem partes mm. et nn. auctoritate et consensu praedictis in mei Christophori notarii infrascripti testiumque suprascriptorum praesentia, praesentialiter constituti dixerunt et asseruerunt, qualiter inter dictas partes fuit, vertitur et est quaestio, discordia, et differentia, causa praesertim et occasione ecclesiae, loci et conventus suprascripti, eo quod praefati fratres seu canonici, ut supra descripti et nominati, dicebant et affirmabant regimen et gubernationem dictae ecclesiae et loci praedicti spectasse et pertinuisse, spectare et pertinere virtute capitulorum jam pluribus decursis temporibus inter ipsos, seu eorum antecessores, ac eorum maiores praefatos, et commune civitatis Cortonae et artem, hujusmodi editorum et confirmatorum. Nam conditio in eis apposita propter perfectionem ecclesiae praedictae jam constructae, fuit et est adimpleta, et per consequens ipsi fratres seu canonici antedicti remanent et sunt in gubernio et administractione dictae ecclesiae, ejusque introitus, redditus et proventus, quamvis per praefatos rectorem, hominesque antedictos praefatae artis aluptariae, ibidem ut supra praesentes, contrarium dicatur et affirmetur, quoniam dato sine veri praejudicio quod talis conditio purificata et adimpleta sit, tamen tamquam constructores et aedificatores dictae ecclesiae jus et dominium gubernationis et patronatus ad ipsos et commune Cortonae spectavit et pertinuit, spectat et pertinet, et de hujusmodi jure ullo pacto potuisse ac posse ullo unquam tempore privari nec molestari a praedictis fratribus seu canonicis antedictis aut aliis de jure possunt nec debent.

Quamobrem desiderantes dictae partes mm., nn., auctoritatibus et consensibus praedictis, ob reverentiam praefatae gloriosissimae virginis matris Mariae, de cujus gloria et honore et utilitate pertractatur, discordias hujusmodi tollere, et earumdem litium anfractus amputare, sumptibus et expensis parcere, ad pacem, quietem et benivolentiam se se reducere, ut bonos religiosos decet, ipsae partes ut supra intervenientes earum mutua voluntate, consensu et dispositione ad infrascriptam transactionem, compositionem et pacta devenerunt ac deveniunt modis, pactis, promissionibus, et obligationibus infrascriptis, videlicet.

In primis quidem concordes remanserunt dictae partes, mm. et nn. quibus supra, quod dictus rector, hominesque artis aluptariae praedictae seu calzolariae jam dicti et qui pro tempore erunt in perpetuum tamquam domini et patroni dictae ecclesiae occasionibus jam dictis possint, valeant et eis liceat facere et tenere in dicta ecclesia et ad ejus introitum, ut infra, suprastantes et homines dictae artis, prout et sicut hactenus consueverunt tenere et facere ad praedicta tamquam veri domini, et patroni ac fundatores jam loci praedicti; et in signum dicti jurispatronatus dictorum communis Cortonae et hominum dictae artis aluptariae seu calzolariae dicti fratres seu canonici, mm. et nn. quibus supra intervenerunt per se suosque successores in dicta eorum religione et loco praedicto canonice intrantes, teneantur et obligati sint et sic per se et praedictos alios promiserunt solemniter et convenerunt dicto Iohanni Christophoro rectori, aliisque hominibus dictae artis, ut supra descriptis et nominatis ibidem ut supra praesentibus, et eorum propriis et privatis nominibus, et vice et nomine aliorum hominum dictae artis, et mihi notario infrascripto vice et nomine tamquam publica et autentica persona omnium et singulorum aliorum quorum interest, intererit, aut quomodolibet in futurum interesse poterit, et dicti communis civitatis Cortonae, ibidem praesentibus, recipientibus et legiptime stipulantibus, in perpetuum dare et

consignare realiter et cum effectu, omni exceptione et cavillatione postpositis, Proposito dominorum Priorum civitatis Cortonae, vel alio qui communitatem praedictam repraesentaverit, die purificationis praefatae gloriosissimae matris virginis Mariae, in dicta ejus ecclesia unam candelam benedictam ponderis unius librae cerae, et unam aliam candelam benedictam dicti ponderis unius librae cerae rectori dictae artis calzolariae, qui pro tempore fuerit, vel alio repraesentanti personam dicti rectoris, seu repraesentanti dictam artem.

Item concordes fuerunt et remanserunt partes suprascriptae, mm. et nn. quibus supra intervenerunt, quod omnes et quicumque panni lanae, solum et dumtaxat qui pro elemosinis dati et consignati essent, in dicta ecclesia vendi et alienari debeant per dictos fratres de praesentia et consensu dictorum suprastantium dictae artis calzolariae seu alterius eorum, et omne pretium et quantitatem pecuniae quod et quam dicti venditores receperint ex dictis pannis illam mittere et imponere debeant et sic teneantur in capsis et locis ubi et in quibus immittuntur et servantur aliae pecuniae quae recipiuntur ex elemosinis ad dictam Virginem in dicta ecclesia et alibi provenientibus. Et quod dicti fratres seu canonici praedicti vel alter eorum teneantur et obligati sint stare et manere ad discum seu scannum quo cera venditur in dicta ecclesia ad vendendam illam: et cum ipsis fratribus vel altero eorum possit et sibi liceat, si vult ibidem ad dictam ceram vendendam in dicta ecclesia manere, stare, et vendere, et sedere ad bancum unus ex dictis suprastantibus inter se et dictam artem ordinandus, et omnes pecuniae quae exigerentur ex venditione dictae cerae ad dictum bancum et alibi immitti et imponi debeant per dictos illas exigentes in supradictis capsis quibus ut dictum est immittuntur pecuniae dictae ecclesiae. Et quod dicti fratres seu canonici, vel alter eorum ab eis deputandus, et dicti homines artis calzolariae, et unus per eos deputandus, debeant habere et tenere penes se unusquisque eorum

unam clavem, pro quolibet eorum, capsarum in quibus immittuntur pecuniae quae recipiuntur quandocumque, undecumque et qualitercumque in dicta ecclesia pro elemosinis; et quod dictus aluptarius talem clavem habens teneatur et obligatus sit ad omne libitum et voluntatem dictorum fratrum seu prioris, vicarii, seu praesidentis totiens aperire dictas capsas et quamlibet earum quotiens placuerit dictis fratribus, priori, vicario, seu praesidenti, et omnes et quascumque pecunias quae in dictis capsis reperientur dare et consignare debeant dictis fratribus, priori, vicario, seu praesidenti expendendas in ornamentum, constructionem et utilitatem dictae ecclesiae, et de omnibus dictis pecuniis quae extraherentur ex dictis capsis teneantur dicti aluptarii tenere computum et illas scribere in eorum libris prout et sicut ipsis aluptariis videbitur et placebit.

Item quod dicti fratres et canonici jam dicti, qui sunt et pro tempore erunt in dicta ecclesia, in perpetuum et per saecula saeculorum, in signum dicti juris-patronatus teneantur et obligati sint et sic promiserunt dictis rectori, hominibus et mihi notario infrascripto, ibidem ut supra praesentibus, recipientibus et legiptime stipulantibus, facere et celebrare quolibet anno, ut dictum est in perpetuum, festum s. Thomae de Conturbio advocati et protectoris hominum et artis calzolariae praedictae in dicta eorum ecclesia et in die festivitatis dicti sancti; et omnia officia necessaria ad dictum festum quae dicta die celebrarentur sint ad gloriam, laudem et honorem dicti sancti et pro devotione et salute animarum et corporum dictorum hominum et universitatis dictae artis calzolariae. Et ultra dictum festum dicti fratres teneantur et sic ut supra promiserunt dictis rectori, hominibus et mihi notario infrascripto ut supra stipulantibus, infra octavam epiphaniae Domini ad eorum libitum quolibet anno in perpetuum ut supra dicere et celebrare unum offitium mortuorum cum omnibus missis presbiterorum omnium qui inter dictos fratres presbiteri tunc reperientur et cum sequentia *Dies irae dies illa* pro

salute animarum et remedio peccatorum universitatis hominum et artis calzolariae praedictae.

Item quod domus ecclesiae praedictae quae est versus villam Camuciae sit et esse intelligatur dictorum canonicorum, excepta tamen quadam saletta dictae domus, quae est versus ecclesiam supra granarium, quae sit ad usum et habitationem hominum dictae artis cum conditione tamen, quod ea uti possint et valeant dicti fratres semper et omni tempore pro eorum famulis et aliis eorum opportunitatibus, et quod tam dicti fratres quam aluptarii praedicti tenere et habere possint unam clavem dictae salettae.

Et omnia alia jura, actiones, quae et quas dicti homines dictae artis haberent et eis competerent in dicta ecclesia cesserunt, dederunt et concesserunt dictis fratribus seu canonicis jam dictis ut supra stipulantibus, salvis tamen suprascriptis omnibus et singulis ut supra praemissis, factis et firmatis inter dictas partes, quae praedicta semper et inviolabiliter observentur et adimpleantur, cassantes insuper dictae partes et annullantes omnia alia facta gestaque inter dictas partes usque in praesentem diem, et pro annullatis et cancellatis haberi voluerunt et mandaverunt; suprascriptis tantum firmis et validis permanentibus, ut dictum est, quia sic inter dictas partes actum extitit et eis sic bene facere placuit et placet. Quae omnia et singula suprascripta et quae infra dicentur dictae partes ut supra intervenientes et mm. ac nn. quibus supra intervenerunt, una pars alteri et e converso attendere et observare promiserunt, et contra ea non facere, dicere, vel venire de jure vel de facto quoquomodo per se vel alium sub aliquo quaesito colore, sed ea rata, grata ac firma habere et tenere, sub poena ducatorum ducentorum auri de auro in aurum largorum aplicandorum parti observanti et auferendorum a parte contradicente, seu contrafaciente. Quae poena totiens committatur exigi possit, *quotiens contrafactum fuerit:* quae poena omissa, *vel non soluta, vel non exacta, vel non gratis remissa, attamen omnia et*

singula contenta in praesenti instrumento integre et inviolabiliter observentur et observari debeant [1]. Pro quibus omnibus et singulis suprascriptis singula singulis congrue referendo observandis et adimplendis et pro dicta poena solvenda dictae partes, mm. ac nn. quibus supra intervenerunt, una pars alteri et e converso obligaverunt et hipotecaverunt se principaliter et omnia eorum et cuiuscumque eorum, et dictae religionis et artis praedictae, heredum et bonorum omnium praesentium et futurorum ubicumque existentium. Item voluerunt quoque dictae partes et sic inter se se una pars alteri et e converso convenerunt sic pro observatione praedictarum posse cogi, gravari, reagravari et conveniri omni loco et tempore et coram quocumque judice tam ecclesiastico quam saeculari et cum refectione expensarum, damnorum et interessum de quibus credatur, et stetur simplici juramento illius partis observantis et petentis, non obstantibus feriis et diebus feriatis in honorem Dei, privilegiis, indultis, immunitatibus et securitatibus quibuscumque. Quibus ommibus expressis ex eorum certa scientia renunptiaverunt et renunptiant dictae partes et obligaverunt se dictae partes una pars alteri et e converso ut supra intervenientes pro obligatione praedictarum in forma Camerae et omni alio meliori modo etc. renunptiantes et jurantes dictae partes, et quae juraverunt omnes ut supra descripti et nominati ad sancta Dei evangelia manu factis scripturis in manibus mei notarii infrascripti praedicta omnia et singula fuisse et esse vera, eaque inviolabiliter observare sub dicta poena et aliis poenis et praejudiciis a jure civili, canonico et sacris scripturis Camerae ordinatis, et rogantes ut praeceptum quarantisgiae factum esset, etc.

Ego Christophorus Baldutii Bartolomei Baldutii de Venutis, civis et notarius publicus cortonensis imperiali auctoritate, judexque ordinarius, etc. scripsi, rogavi, etc.

1 Queste parole in corsivo sono tratte da un antica copia dello strumento e mancano nella copia registrata al protocollo del notaro.

V.

Donazione fatta dal comune di Cortona ai Scopetini di 100 staioli di terreno.

(Lib. Q. 11, cart. 67. e segg. — Vedi pag. 28.)

Die xj decembris 1523.

Deinde fuit lecta in dicto consilio per me Petrum notarium et cancellarium de verbo ad verbum quedam supplicatio prioris et fratrum ecclesie dive Marie virginis de valle Calcinarii extra et prope muros civitatis Cortone suprascripte, cuius tenor talis est:

Magnifici et generosi Signori. Il priore et li frati di la chiesa de la diva et gloriosa Madonna del Calcinaio figlioli et benchè minimi servi spirituali de V. S. a quelle con divotione supplicando con summa reverentia si dice et expone, come considerando li predecti supplicanti la cominciata fabrica del convento de le loro habitationi et la grandeza di quella, et la loro povertà per non esser corse le consuete elimosene sì per la penuria et per la passata mortifera pestilentia, et per non havere la chiesa et convento predecto alcuna quantità di terreni laborativi con el fructo de quali potessoro et *alla fabrica et alli altri ornamenti necessarii subvenire*, et adiutare alla perfectione della fabrica predecta, et al governo de lo acrescimento delli frati, quali ogni hora in bon numero acrescono sì per la devotione che hanno alla vergine gloriosa Maria, et sì per la admenità del loco dove è posta: desiderando adunque li già decti supplicanti tale incominciate opere darli bona perfectione aciochè come hanno incominciato ad ampliare con la edificatione et con la celebratione del divin culto a gloria et honore della vergine gloriosa Maria et spirituale consolatione de le anime de li homini et persone di questa magnifica ciptà, et cognoscendo tale loro ardentissimo desiderio exequire non si potere per la loro po-

vertà et casgione gia decte: il perchè quanto possono alle prefate V. M. S. li già decti priore et frati supplicanti quelle humilmente supplicano et pregano che li sia di piacere voler concedere a la vergine gloriosa Maria singulare advocata di questo antiquo et fidelissimo populo tanta quantità di terreno de la loro Selva piana che li poveri frati potessero havere qualche adiuto per substentamento et governo delli frati *et augumento della fabrica et ornamento della chiesa predicta*. Di che le V. S. ne faranno a supradecti supplicanti singularissime gratie et immenso benefitio, obligandosi a quella in perpetuo et continue pregare la vergine gloriosa Maria nelli loro divini officii per la salute, et pace, quiete, et exaltatione delle vostre prefate S. et de li nostri excelsi et gloriosi Signori.

Supra qua quidem suplicatione Marioctus Filippi de Ghioris civis cortonensis et unus de collegio consuluit quod amore Dei et gloriosissime virginis Marie dentur et concedantur dictis priori et fratribus dicte ecclesie dive virginis Marie de valle Calcinarii *pro dicta ecclesia* stariora centum terreni sodivi dicte Silve plane communis Cortone, cum ea auctoritate qua consilium dicti communis ea dare et concedere potest, et quod ea mensurentur dictis priori et fratribus. Quod quidem consilium placuit, et ideo servatis servandis misso partito obtinuit et sic deliberatum et concessum fuit, per fabas 49 nigras affirmantes, 19 albis contradicentibus non obstantibus in contrarium.

Die xij decembris

Venerabilis religiosus frater Sebastianus Bartolomei Antonii de Cantagallis de Florentia prior, et ut prior, et etiam procurator ut dixit fratrum ecclesie et conventus ecclesie sancte Marie virginis de valle Calcinarii extra et prope menia civitatis Cortone, existens personaliter constitutus coram mag. dominis Prioribus antedictis in aula maiori Consilii palatii eorum solite residentie, per se et suos successores in dicto prioratu, et dictis modis et nominibus, habita notitia qualiter dictis priori, fratribus

et ecclesie per dictum commune Cortone fuerunt concessa et donata stariora centum terreni sodivi Silve plane predicte dicti communis, pro ut de dicta concessione et donatione apparet manu mei notarii et cancellari suprascripti et infrascripti sub die xj presentis mensis. Ideirco dictam concessionem et donationem ratam et gratam habuit et habet et illam acceptavit et acceptat reddens gratias prefatis mag. dominis Prioribus de tali concessione et donatione omni meliori modo etc., rogans me Petrum (de Ursellis) notarium et cancellarium suprascriptum et infrascriptum ut de premissis publicum conficerem instrumentum et hec omnia suprascripta, presentibus Sebastiano Augustini de Zaffarinis et Ugolino Iacobi Muscitelle de Cortona testibus ad premissa vocatis.

Die xj februarii 1524 (cart. 91).

. . . . Dicti prior et fratres deliberaverunt et designaverunt velle capere et eligere dicta stariora centum in dicta Silva, in tenitorio ville Centorii, in vocabulo sive loco dicto *Quercia longa* sive *Femina morta*, cui a primo strata, sive apud stratam Centorii, et bona fratrum ecclesie et conventus sancti Dominici de Cortona, et undique dicta Silva plana et bona comunitatis predicte, et supra huiusmodi concessione obtinuerunt licentiam a magnificis et excelsis dominis Prioribus libertatis et Vexillifero Iustitie populi et communis Florentie, etc. cuius tenor talis est.

Die viiij ianuarii 1523. (more florentino)

Magnifici et excellentissimi domini domini Priores libertatis civitatis Florentie simul adunati etc. servatis servandis etc: attenta quadam petitione coram eis facta quod comunitas civitatis Cortone possit eidemque liceat alienare, donare, seu quovis alienationis titulo concedere fratribus, seu conventui fratrum canonicorum regularium congregationis sancti Salvatoris de Bononia ordinis sancti Augustini recipientibus pro ecclesia sancte Marie de la valle dal Calcinaio di Cortona, etc. stariora centum vel circa terre sode unius silve que est dicte civitatis, seu comunitatis Cortone vocata la Selva piana et in dicta

Selva piana in loco dicto Quercia longa hovero Femina morta etc. et dictis starioris 100 vel circa infrascriptis alienandis etc.; visa namque dicta petitione in terminis etc., et videntes et considerantes dictam donationem et alienationem esse in piam causam et in favorem animarum et cedere in augumentum dicte ecclesie et loci pii sancte Marie de la Valle, que res est et cedit in honorem ipsius civitatis et comunitatis Cortone, propterea, omnibus visis et consideratis que videnda et consideranda fuerunt, deliberaverunt et deliberando concesserunt dictam licentiam et facultatem alienandi, donandi, seu quovis titulo alienationis concedendi supradicta bona etc. dictis fratribus etc. seu dicte ecclesie sancte Marie della Valle etc. libere, licite et inpune secundum ordinamenta etc. mandantes etc.

Ego Laurentius Vivaldi Angeli civis et notarius publicus florentinus, nec non notarius et cancellarius dictorum magnificorum Dominorum de mandato scripsi.

VI.

Rapporto del Consiglio di Stato al Granduca e rescritto del Principe coll' obbligo al Seminario di mantenere il Calcinaio.

(Archivio di Stato di Firenze. Affari risoluti da S. A. R. nel 1795 Protocollo VIII. — Vedi pag. 46)

Altezza Reale

Diversi abitanti di Cortona esponendo che la magnifica chiesa, denominata del Calcinaio, va sempre più ad esser deteriorata dal tempo, per mancanza di una vigile manutenzione nel sistema attuale, in cui son destinati unicamente per quest' oggetto scudi 25 annui a carico del Patrimonio Ecclesiastico, implorano che venga ristabilita una famiglia di religiosi nel monastero annesso alla medesima, con formarle un assegnamento, per sussistere in parte sul detto Patrimonio Ecclesiastico, ma più essenzialmente con obbligare quel Seminario alla

restituzione dei beni spettanti una volta alla chiesa predetta, e stati incorporati al medesimo da più anni.

(Segue il rapporto parlando del progetto di rimettere una famiglia religiosa al Calcinaio e conclude negativamente).

Incaricato posteriormente lo stesso Segretario Cellesi, di prendere in considerazione se il Seminario di Cortona, a cui sono stati incorporati i beni della chiesa del Calcinaio possa essere obbligato alla manutenzione di essa, o almeno se per reflesso di equità, e di convenienza possa addossarsi al medesimo tal onere, soggiunge che sebbene a rigor di giustizia, e procedendosi in via giuridica, non sia ottenibile di spogliare il Seminario dei fondi aggregatigli, nè di astringerlo ad assumer l' aggravio del suddetto mantenimento, nonostante è persuaso che in linea di equità e di convenienza vi sia tutto il fondamento da potersi ordinare dal Principe che si presti a subire quest' ultimo peso, in correspettività dei significanti vantaggi risentiti.

Reflette infatti che i fondi incorporati si calcolano per lo meno in scudi 14404 e che il Seminario mediante questa locupletazione, ed altre consimili ha una rispettabile rendita di scudi 8000, ed è in grado, come egli dimostrava di fare dei cospicui avanzi.

Onde non esita a proporre che venga deferito l' onere controverso della manutenzione della chiesa antedetta sopra il Seminario interamente: venendosi in questa guisa ad ottenere due utili oggetti, il primo di liberare il Patrimonio Ecclesiastico dalla responsione annua di scudi 25 per questo titolo, ed il secondo di assicurare in qualunque evento il mantenimento di questo tempio pregevole per la sua costruzione ed antichità.

Dopo tutto ciò essendo stato nuovamente ingiunto a Cellesi, di assicurarsi per mezzo di un ingegnere, e quindi referire a quanto sia per ascendere la spesa che occorrerà a ristabilire in buon grado la ridetta chiesa, e qual somma annua potrà in appresso abbisognare per la manutenzione, dà ragguaglio che a seconda di una

relazione dell' ingegnere Franceschi dovranno impiegarsi scudi 672, 2 -- nei lavori attualmente necessari, e che in seguito potranno esser sufficienti scudi 25 all' anno.

Non omette di osservare che tale perizia importa scudi 8. 4. 2. --, e che questi non vede da chi altri possano esser sodisfatti, che dallo Scrittoio dei Resti.

Il Consiglio è persuaso che il Seminario di Cortona esuberantemente provveduto, e superiormente ai seminari di assai più estesa, e popolata diocesi, e che possiede senza titolo correspettivo i fondi, che formavano la dote del vasto tempio, di cui si tratta, deve per i più evidenti riflessi di equità e di giustizia obbligarsi alla restaurazione di detta fabbrica, ed a mantenerla convenientemente; e per rendergli meno sensibile la spesa che occorre per detta restaurazione, nell' addossarsi l' onere suddetto, coerentemente alla proposizione del cav. Cellesi, V. A. R. potrebbe compiacersi di permettergli di eseguire i lavori proposti dall' ingegnere Franceschi nel termine di due anni, incominciando dai più urgenti.

Conviene parimente nella proposizione del Segretario del Regio Diritto di far pagare la mercede dovuta per la perizia di cui si tratta all' ingegnere Franceschi dallo Scrittoio dei Resti del Patrimononio Ecclesiastico.

E con la più profonda venerazione le baciamo il manto reale.

Di V. A. R.

Di Segreteria di Stato
Li 6 Agosto 1795.

Umilissimi servi e sudditi
Antonio Serristori
Ant. Martini
G. Rainaldi.

Sua Altezza Reale approva il parere del Consiglio e del Segretario del Regio Diritto sulla restaurazione e mantenimento della fabbrica della chiesa denominata del

Calcinaio ed incarica il consigliere di Stato senatore Serristori di dare gli ordini opportuni perchè il Seminario di Cortona ne assuma il peso nella maniera proposta, e perchè lo Scrittoio de' Resti del Patrimonio Ecclesiastico paghi all' ingegnere Franceschi la somma occorsa nella perizia.

Firenze 7 agosto 1795.

FERDINANDO.

Fiaschi.

APPENDICE

Ricercando ne' libri delle deliberazioni comunali di Cortona notizie relative ai diritti del comune sulla chiesa del Calcinaio, ne trovai pure sulli ornati del reliquario della s. Croce conservato nella chiesa di s. Francesco di Cortona e presi nota delli uffici municipali sostenuti dal nostro pittore Luca Signorelli. Credo far cosa grata ai miei concittadini rendendo di pubblica ragione quanto serve d' illustrazione ad uno de' preziosi gioielli artistici di proprietà del comune e al celebre pittore che rese chiaro il nome della sua terra natale nella storia dell' arte italiana.

I.

Notizie sulli ornati del reliquiario della s. Croce.

Nel secolo XVI i cittadini di Cortona vollero fare un degno ornato ad un reliquiario d' avorio di greco lavoro, che da Costantinopoli portò nella nostra città frate Elia Coppi cortonese e notissimo seguace di s. Francesco d' Assisi. Sarebbe superfluo parlare del reli-

quiario, perciocchè converrebbe ripetere quanto scrisse Filippo Venuti Proposto di Livorno, nostro dottissimo concittadino, nell' opuscolo: *De Cruce cortonensi dissertatio. Liburni, 1751, et Florentiae, 1781.* Egli ne discorse ampiamente coll' erudizione che gli era propria, spiegò le iscrizioni greche incisevi, ritenne eseguito il lavoro nel secolo XI, trattò della sua rarità e pregevolezza, ed illustrò le figure intagliatevi dalli artefici bisantini. Infine ne pubblicò in due tavole il disegno della parte anteriore e posteriore.

Ma egli non fece menzione de' ricchi e belli ornamenti fatti dai Cortonesi al reliquiario, del quale finquì, per biasimevole dimenticanza delle patrie memorie, se ne ignorava puranco l' autore. I libri delle deliberazioni comunali ci conservarono il nome dell' artefice e la cronaca delle diverse vicende dell' opera, che per il merito artistico e per la ricchezza sua è uno de' buoni lavori eseguiti nell' epoca in cui l' oreficeria italiana raggiunse la perfezione.

Nel 16 aprile 1507 i Priori di Cortona informarono il Consiglio generale della determinazione presa dai soprastanti alle reliquie della s. Croce e da alcuni devoti di fare de' nuovi ornamenti al reliquiario della s. Croce. Venne deliberato un dono di libbre quattro d'argento e lire cento in moneta, rimettendo ne' Priori del comune e ne' soprastanti della chiesa di s. Francesco di sorvegliare sull' esecuzione dell' opera. Essi ne dettero la commissione a maestro Cesarino di Francesco di Valeriano orefice perugino, col quale nel 14 ottobre 1508 fissarono i patti della locazione [1].

1 Lib. Q. 5, cart. 326, 350, 387.

Era Cesarino un valente orefice, qualificato enfaticamente da alcuni scrittori perugini per il loro Cellini. Aveva appresa l' arte sotto il magistero del padre, uomo di merito non comune, trasferitosi nel 1474 da Foligno in Perugia per attendervi all' oreficeria ed all' arte monetaria [1]. Il giovine Cesarino venne ascritto alla matricola delli orefici perugini nel 31 gennaio 1492 [2]. Dovè sollecitamente acquistarsi bella fama, poichè oltre alla commissione ricevuta del tabernacolo della s. Croce per Cortona, ebbe nel 10 novembre 1510 da Agostino Chigi, l' edificatore della Farnesina, ricchissimo senese e depositario de' papi in Roma, quella di lavorare due vassoi di bronzo con molti fiori di alto rilievo secondo il disegno dato da Raffaello d' Urbino [3]. Nel 30 marzo 1513 Federigo fratello di Cesarino prese a lavorare per la Signoria di Perugia una nave d' argento disegnata da Pietro perugino e destinata ad ornare la mensa de' Priori in occasione de' loro solenni banchetti e si obbligò di fare eseguire da Cesarino tutte le figure, cavalli e fogliami, *onde servire meglio il comune* [4]. La qual nave dopo la morte di Federigo avvenuta nel 1518, Cesarino si obbligò di condurre a termine; peraltro, sebbene rinnuovasse diverse volte e solennemente lo stesso impegno, vi mancò e la nave rimase incompiuta. Nel 6 maggio

1 *Angelucci, della oreficeria perugina discorso,* Perugia, Vagnini, 1853, pag. 8. — *Vermiglioli, della zecca e delle monete perugine,* Perugia, Baduel, 1816, pag. 88.

2 Il Barone *Niccola Danzetta* mio amico e collega al Parlamento nazionale ebbe la gentilezza di procurarmi da Perugia questa ed altre notizie su Cesarino.

3 *Fea, Notizie intorno Raffaello Sanzio, Roma,* 1822, pag 81, riporta la locazione de' due vassoi. Principia: Magister Cesarinus de Perusio *aurifex in Urbe,* in *regione Pontis.* Quindi rilevasi che Cesarino allora era stabilito in Roma.

4 Angelucci, pag. 19. — *Vermiglioli, memorie di Pinturicchio,* Perugia, Baduel, 1837, pag. 217. — *Girolamo di Frolliere, la guerra del sale* nell' Archivio storico italiano, vol. XVI, part. 2. pag. 449.

1513 prese a fare in argento la statua d' un Cristo risorto per l' opera del Duomo di Siena, promettendo di terminarla nello spazio di un anno e con tale perfezione da giustificare la propria fama [1]. Nel 28 giugno 1516 gli venne data a condurre per tre anni la zecca perugina, già stata affidata a suo padre e varie volte venne confermato nell' ufficio [2]. Non riferisco altre commissioni di minor conto, servendo queste a dimostrare la fama di valente artista goduta da Cesarino. Disgraziatamente i ricordi restatici de' due suoi principali lavori, il reliquiario di Cortona e la nave di Perugia, ci dimostrano che quanto era facile nel promettere di essere preciso, e compire quello che venivagli ordinato, altrettanto e più lo era nel mancare alle promesse [3].

Ritornando al tabernacolo della s. Croce, alla cui esecuzione avevano posto i nostri antichi un impegno non comune, devesi notare come nel 1509 i Priori di Cortona ed i soprastanti di s. Francesco crederono utile provvedimento il nominare un operaio che vigilasse all' andamento del lavoro: però venne scelto Pietro di Francesco Ridolfini, il quale ebbe la sorte di presiedere sempre all' opera [4].

1 Milanesi, documenti dell' arte senese, vol. III, pag. 61. Nel contratto di locazione si legge: Quam figuram teneatur *facere ad perfectionem, secundum famam* supradicti magistri Cesarini. Nel 1515 il simulacro era finito e pesò libbre 27 d' argento.

2 Vermiglioli, della zecca, pag. 98, 101. Nell' atto di locazione della zecca stipulato nel 1517 e pubblicato dal Vermiglioli in appendice al libro citato, pag. 58, viene chiamato: « Cesarino *del Roscietto* orefice, patrone et gubernatore del- » la zecca ».

3 Il *Pascoli* nelle *vite de' pittori, scultori ed architetti perugini*, Roma, Rossi, 1732, pag. 69, scrisse la vita di un Cesare di Giuseppe Rossetti. Esso lo asserisce valente nelle tre arti del disegno e compositore di trattati d' architettura civile e militare, senza nemmeno accennare che fosse orefice. A parer mio o bisogna ritenere che il Pascoli scrivesse sopra erronee ed incerte notizie, o parlasse d' un altro artista.

4 Lib. Q. 5, cart. 452.

Mentre in Cortona ritenevano che Cesarino attendesse al reliquiario, venne notizia ch' egli aveva commesso un omicidio. Tosto la Signoria dovè inviare un oratore ai Priori di Perugia onde il fisco non s' impossessasse delli oggetti appartenenti ai Cortonesi e tenuti in mano dall' artista [1].

Nel 1513 il comune dette un nuovo sussidio [2], e nell' agosto del 1518 i Priori scrissero a Cesarino ricordandogli di compire il tabernacolo. Sei mesi dopo l' orefice portò a Cortona il lavoro fino a quel momento eseguito dichiarandosi pronto a sodisfare l' impegno assunto di compirlo. Ma l' operaio Ridolfini, sebbene potesse disporre di sufficienti mezzi da condurre quasi a termine il reliquiario, si negò di riconsegnare al maestro li ornati e le figure già fatte e di somministrargli il modo per continuare l' ornato se non era autorizzato. Il Consiglio del comune gliene dette facoltà, purchè l' artefice prestasse idonea garanzia [3].

Nel settembre del 1521 i Priori malcontenti di Cesarino scrissero al cardinale Silvio Passerini legato di Perugia onde togliesse dalle mani dell' orafo li argenti e l' opera fatta e la mandasse a Cortona. Non ottenuto l' intento, inviarono un oratore a Perugia che costringesse Cesarino alla consegna delli ornati e dell' argento. L' oratore riuscì a tornare in compagnia dell' artista e col lavoro: peraltro il Consiglio, non potendo tollerare che 14 anni fossero stati insufficienti per compire il reliquiario, ordinò che venisse terminato in Cortona coi

1 Lib. Q. 6, cart. 123. L' oratore fu spedito il 10 luglio 1512. Dopo commesso l' omicidio Cesarino dovè fuggire e forse si ricoverò a Siena, ove gli vedemmo data pochi mesi appresso la commissione del Resurrexit per il Duomo.

2 Lib. Q. 6, cart. 166.

3 Lib. Q. 8, cart. 119, 185, 186, 192.

denari delle limosine raccolte e quelle non bastando coll' entrata della fraternita di s. Francesco [1].

Il tabernacolo venne esposto per destare ne' cittadini la gara di concorrere al suo compimento [2].

Cesarino aveva consentito d' inviare due discepoli in Cortona a lavorare, ma non adempì alla promessa ed invece richiese tre statuette d' argento che diceva non appartenere all' ornato. All' opposto i Priori gli rimproverarono di aver portato seco una statuetta di s. Ercolano e altri argenti, e lo invitarono a spedire li allievi per terminare il lavoro e a recarsi a stringere i conti [3]. Nel novembre del 1523 gl' intimarono di nuovo di mandare i discepoli, e sulla fine del 1524 scrissero al nostro concittadino messer Filippo Baldacchini, tesoriere e commissario in Perugia pel cardinale Passerini legato dell' Umbria, affinchè obbligasse l' orefice a terminare il tabernacolo, o a lasciare liberi i Cortonesi di farlo compire da altro maestro [4]. Cesarino recatosi a Cortona dichiarò di voler lavorare in Perugia e negossi d' inviare i discepoli, per cui il Consiglio ordinò di dar licenza all' artista, far valutare l' opera da arbitri e stringere i conti [5].

Il comune nominò arbitro maestro Sebastiano di Domenico Cennini orefice fiorentino e Cesarino si affidò a maestro Feliciano d' Antonio Orfini orefice folignate, i quali pronunziarono questo lodo [6].

1 Lib Q. 9, cart. 116, 122, 125
2 Lib Q. 9, cart. 126.
3 Lib. Q. 9, cart. 127, 231.
4 Lib. Q. 11, cart. 58, 194.
5 Lib. Q. 11, cart. 205, 207, 209. I Priori ordinano la copia di uno strumento rogato in Perugia da ser Assalon fra il comune di Cortona, Pietro Ridolfini operaio e maestro Cesarino.
6 Lib Q. 11, cart. 237, 248, 300.

1525 die xx mensis novembris

Extimatio et relatio super ornamento sancte Crucis.

Supradicti magister Felicianus de Orphinis de Fulgineo et magister Sebastianus de Cenninis de Florentia aurifices extimatores, declaratores, arbitri, arbitratores et calculatores, ut supra electi a dictis magnificis dominis Prioribus, et Petro Francisci de Rodolfinis operario et ut operario ornamenti sive tabernaculi s. Crucis de dicta civitate Cortone, et a magistro Cesarino Francisci Valeriani aurifice perusino, magistro et fabricatore dicti ornamenti seu tabernaculi, nondum finiti, prout de eorum electione et compromisso apparet supra sub die xvij presentis mensis, unde visa auctoritate eis a dictis partibus concessa, visis, inspectis et diligenter examinatis, et consideratis dicto ornamento seu tabernaculo, ramo, figuris, fresgiis, argentis, aliisque ornamentis, lighis argentorum, et eorum saggiis, dictisque rame et argentis ponderatis, et manefactura eorum, et omnibus bene perpensis, consideratis, et recalculatis; Ihesu Christi domini nostri, eiusque gloriosissime virginis matris Marie nominibus et suffragiis postulatis, volentes eorum extimationem, declarationem, et calculationem referre, pro tribunali sedentes ad cautelam in excelso super quodam subsellio, nuncupato seggio, palatii residentie dominorum Priorum predictorum, ambo concordes talem extimationem calculi et declarationem retulerunt et fecerunt.

Primo declaraverunt dictum magistrum Cesarinum esse creditorem opere dicti ornamenti in infrascriptis summis et quantitatibus ex infrascriptis de causis.

Pro toto edefitio ex rame, quod invenerunt esse ponderis librarum centum triginta quinque, ad rationem floreni unius auri et grossorum quattuor piccioli pro

qualibet libra, in totum florenorum duocentorum duodecim auri, grossi unius, videlicet . fl. 212. gr. 1. sol. —

Pro omnibus fighuris libr. quattuor, unciarum trium et denariorum viginti unius, ad rationem flor. decem et novem cum dimidio pro qualibet libra, dictarum sex fighurarum, quarum qualibet est pretii pro factura octo ducatorum, in totum . . . » 84. » —. » —

Pro omnibus fresgiis parvis et magnis cum delphinis qui sunt numero 34, libr. 2, unc. 11, den. 12. Valet argentum flor. 25, gros. 1, ad rationem quinque ducatorum cum dimidio pro qualibet libra pro factura, in totum . . . . . » 42. » 4. » 10.

Pro quattuor capitellis duplicibus et 2 simplicibus et festonibus et tribus testis sive capitibus, unc. 7, den 3, quorum solum argentum eidem solvitur, in totum . . . . . » 5. » —. » 10.

Que omnes suprascripte summe in totum ascendunt reducte ad unam summam . . . . . florenos auri 343. gr. 6. sol —.

Dictum vero magistrum Cesarinum ex adverso retulerunt et declaraverunt debitorem dicte opere in infrascriptis quantitatibus *(segue il dettaglio dell' argento consegnato in diverse partite a Cesarino)*; que quidem omnes summe supradicte debiti faciunt summam in totum fl. 119 auri, gr. 1, sol. 3.

Lata, data et facta fuit dicta extimatio, declaratio, calculatio et relatio per dictos magistrum Felicianum et

magistrum Sebastianum arbitros, arbitratores, et declaratores suprascriptos, ut supra pro tribunali sedentes, in palatio etc., sub anno 1525 etc., die vero xx novembris, extimantes, declarantes et referentes ut supra, presente dicto magistro Cesarino et predicta audiente, intelligente, acceptante et omologante, et presentibus dictis magnificis dominis Prioribus nunc in offitio residentibus, et Petro Francisci de Rodolfinis operario ornamenti et tabernaculi predicti, et predicta audientibus et intelligentibus, et presentibus testibus etc.

Et successive . . . . magister Cesarinus . . . . fuit solemniter confessus et contentus habuisse et recepisse . . . . a dicto Petro de Rodolfinis operario ornamenti s. Crucis suprascripti, ultra argenta suprascripta, de quibus in dicto laudo, florenos centum viginti et unum auri in auro largos, pluribus et diversis temporibus et in diversis partitis prout apparet etc. [1].

La dichiarazione del credito di Cesarino in 103 fiorini d' oro parve esorbitante, specialmente pel valore attribuito all' edificio di rame. Sollecitando l' artista il pagamento del credito, i Priori risposero che innanzi volevano il parere d' altri periti e rivedere i conti all' operaio Ridolfini. Frattanto venne avvisato il cardinale Passerini come avrebbe ricevuto in Firenze il reliquiario perchè lo facesse stimare, e due oratori nel 13 settembre 1526 lo ebbero in consegna coll' ordine di accompagnarlo al cardinale [2]. Della nuova stima non restano tracce.

Intanto Cesarino morì ed il suo figlio ed erede andò a Cortona sui primi d' ottobre del 1528 per chiedere il pagamento de' 103 fiorini. Gli venne dai Priori ri-

1 Lib. Q. 11, cart. 302, — 304.
2 Lib. Q. 11, cart. 381, 383, 401, 402, 417.

sposto che attesa l' enorme lesione sofferta nella valutazione non avrebbe avuto nulla senza litigare [1]. Il figlio di Cesarino ricorse al potestà di Perugia, che condannò il comune di Cortona senza lasciargli luogo ad appello ed autorizzò l' erede dell' artefice ad usare rappresaglie contro le sostanze de' cittadini cortonesi che si trovassero nel perugino. Altamente si dolsero i Cortonesi e mandarono oratori in Firenze dichiarando che il potestà di Perugia era incompetente a giudicare per essere stipulato in Cortona il contratto dell' allogagione; provvedessero i Fiorentini onde non avessero luogo le rappresaglie. Ed i Priori pubblicarono un bando per avvisare i cittadini di astenersi dall' andare a Perugia ed esporsi al rischio di soffrire danni [2].

Dopo questa notizia non se ne rivengono altre fino al 10 novembre 1537, nel qual giorno i Priori annunziarono al Consiglio l' arrivo in Cortona d' un mandatario delli eredi di Cesarino venuto a riscuotere i 103 fiorini ed occorrendo a concordare un accomodamento. I Priori autorizzati a trattare convennero di pagare scudi 70 da grossi 7 e soldi 7 per scudo in tre rate. Furono estratti i denari dal deposito dell' opera della s. Croce e nel 22 gennaio 1539 i Priori stanziarono scudi 30 d' oro per sodisfare interamente li eredi di Cesarino [3].

Era stato pensato nel maggio del 1537 di condurre a termine il reliquiario e deliberato di applicarvi il retratto di certe elemosine [4], ma l' opera rimase allora ed è tuttavia incompiuta.

1 Lib Q. 12, cart 176, 180, 184, 185, 196.
2 Deliberazione dell' 8 novembre 1528. Lib. Q. 12, cart. 197.
3 Lib. Q. 13, cart 269, 270, 272, 426.
4 Lib. Q. 13, cart. 197.

II.

Uffici pubblici sostenuti in Cortona ed altre notizie sopra Luca Signorelli [1].

1479 settembre 6. Luca d' Egidio di maestro Ventura estratto del consiglio de' XVIII. Lib. Q. 2, c. 47.[2]

» novembre 28. Estratto de' conservatori delli ordinamenti del comune. Ivi, c. 57.

1480 febbraio 22. De' priori pei mesi di marzo e aprile. Ivi, c. 77.

» agosto 26. Del consiglio generale. Ivi, c. 121.

1481 » 25. Del consiglio generale. Ivi, c. 209.

1485 febbraio 22. Del consiglio de' XVIII. Lib. Q. 3, c. 27.

» agosto 22. Del consiglio generale. Ivi, c. 60.

1486 decembre 25. De' priori pe' mesi di gennaio e febbraio. Ivi, c. 124.

1488 agosto 25. De' priori pe' mesi di settembre e ottobre. Ivi, c. 206.

[1] Li statuti del comune di Cortona imponevano a tutti i cittadini di ricoprire le cariche municipali, cui venivano chiamati per estrazione o per elezione fattane dai magistrati, colla pena di essere descritti a specchio e però d'incorrere in multa se li rifiutavano senza giuste cause. Fra queste vi era l' assenza dal comune. Il cittadino che si assentava dal territorio comunale, o moriva mentre rivestiva una magistratura, e quello altresì che per una ragione riconosciuta valida non poteva esercitare l' ufficio affidatogli, sebbene di già l' avesse assunto, veniva tosto sostituito da altro cittadino per mezzo di estrazione o di nomina. Quindi la lunga nota delli uffici sostenuti da Luca serve anche a determinare l' epoche nelle quali egli trovavasi in Cortona e di certa norma per stabilire li anni nei quali eseguì fuori del comune i suoi dipinti.

[2] Nella serie de' libri delle deliberazioni comunali conservati nell' archivio del comune di Cortona il più antico contiene alcuni partiti del 1323 e 1324, quindi vi è una lacuna fino al 14 decembre 1478. Evvi poi una nuova lacuna dal 12 novembre 1481 al 1 settembre 1484.

1489 agosto 25. Del consiglio generale. Ivi, c. 251.

1490 ottobre 26. I Priori comunicano al Consiglio una petizione di Luca d' Egidio di maestro Ventura pittore, il quale domanda di non litigare col comune a motivo di un terreno da esso comprato in Selva piana, per lavorare il quale aveva spesi molti denari. Lib. Q. 4, c. 10, 12.

» decembre 25. Estratto de' priori pei mesi di gennaio e febbraio. Ivi c. 19.

» » 27. Antonio figlio di maestro Luca si presenta ai Priori dichiarando che suo padre si trova assente dalla città ed è alla distanza di oltre quaranta miglia da essa, e però non può risiedere come priore. Ivi, c. 20.

1491 agosto 25. Estratto del consiglio generale. Ivi, c. 47.

1493 » 25. Del consiglio generale. Ivi, c. 139.

1495 ottobre 25. De' priori pei mesi di novembre e decembre. Ivi, c. 244.

1497 marzo 10. De' revisori delli argenti. Ivi, c. 312.

» aprile 24. De' priori pei mesi di maggio e giugno. Ivi, c. 316.

1498 febbraio 22. Del consiglio generale. Ivi, c. 369.

1500 febbraio 21. Del consiglio generale. Lib. Q. 5, c. 9.[1]

1 Il *Della Valle* (*Storia del Duomo d' Orvieto*, Roma, Lazzarini, 1791, pag. 137, 208, 319) assicura che Luca dal 1499 al 1502 dipinse la cappella del Duomo d' Orvieto. Nel 5 aprile 1499 si presentò ai soprastanti di quella fabbrica quidam magister Lucas de Cortona famosissimus pictor in tota Italia, prout dicitur et eius experientia apparet in pluribus locis, etc. et fecit multas pulcherrimas picturas in diversis civitatibus et presertim Senis. Li Orvietani avevano indarno condotto Pietro perugino a continuare le pitture principiate nel 1447 da fra Giovanni da Fiesole e le allogarono a Luca che si offrì a dipingere figure migliori o almeno uguali alle già eseguite. Rimasti sodisfatti del lavoro della volta, nel 27 aprile 1500 gli dettero a dipingere le pareti della cappella, che il Della Valle assicura finite nell' agosto 1502.

Volendo ammettere la precisione di tutte queste date, bisogna convenire che Luca lavorò interrottamente ad Orvieto. Li uffici municipali ai quali fu chiamato

1501 maggio 1. Luca resta fideiussore ad un cittadino che assume l' ufficio di priore del comune. Ivi, c. 56.

1502 febbraio 21. Estratto del consiglio generale. Ivi, c. 84.

» giugno 23. De' priori pei mesi di luglio e agosto, ma non risiedè, poichè Lucas habebat familiam morbo epidemie *(dalla peste bubbonica)* oppressam. Ivi, c. 97.

1503 ottobre 25. De' priori pei mesi di novembre e dicembre, e, trovandosi assente dal comune, il suo nome fu rimesso in borsa. Ivi, c. 159.

1504 febbraio 23. Del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 175.

» aprile 23. De' priori pei mesi di maggio e giugno. Ivi, c. 181.

1505 febbraio 21. Del consiglio generale. Ivi, c. 212.

» settembre 1. Fideiussore ad un priore. Ivi, c. 239.

1506 ottobre 27. Fideiussore ad un priore. Ivi, c. 302.

1507 febbraio 20. Del consiglio generale. Ivi, c. 317.

» giugno 23. De' priori pei mesi di luglio e agosto,

nel frattempo e la mallevadoria prestata ci persuadono di ciò. Inoltre nel 23 luglio 1502 stipulò in Cortona un atto (*Archivio de' contratti di Firenze, Protocollo I di Cristoforo Venuti,* fogl. 61) con cui donò in modo irrevocabile a Paolo di Forzore e a sua figlia Francesca due staioli di terreno, in villa del rio di Loreto, appartenenti a Luca come erede di suo figlio Antonio, che lo aveva ricevuto in dote da Nannina figlia di Paolo e prima moglie d' Antonio. Il terreno doveva servire a dotare Francesca e Paolo dentro due anni si obbligava a pagare alla società del nome di Gesù fiorini 4 d' oro larghi per le anime di Antonio e Nannina.

Luca ebbe un altro figlio per nome Tommaso vivente alla morte del padre (Lib. Q. 11, c 101).

Ebbe pure un fratello chiamato Ventura condotto due volte per medico della peste in Cortona (Lib. Q. 5, c. 24, 61). Da Ventura nacque Francesco che fu pittore. Esso nel 10 giugno 1514 ricevè fiorini 13 1/2 d' oro larghi per avere dipinte le armi di Leone X nel palazzo de' Priori sulla facciata della loggia corrispondente alla piazza (Lib. Q. 6, c. 188), e nel 6 ottobre 1520 fiorini 2 pro parte sue mercedis sibi debite occasione picture cappelle aule consilii palatii Priorum e altri 2 fiorini per i colori e l' oro impiegatovi (Lib. Q. 9, c. 12, 13).

ma essendo lontano dal comune non risiedè. Ivi, c. 335.

1507 decembre 17. De' discreti della casa di misericordia *(lo spedale maggiore)*. Ivi, c. 356.

1508 febbraio 23. Del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 364.

» giugno 23. De' priori pei mesi di luglio e agosto. Ivi, c. 381.

» luglio 5. Luca, sebbene fosse de' priori, viene mandato oratore a Firenze per domandare licenza di riformare li uffici ed ordinamenti del comune, con salario di sole lire sei, poichè dovea recarsi colà per altri suoi negozi. Ivi, c. 382.

» agosto 25. Estratto del consiglio generale. Ivi, c. 389.

1509 febbraio 21. De' soprastanti di s. Margherita. Ivi, c. 411.

» marzo 1. Fideiussore ad un priore. Ivi, c. 412.

» agosto 25. Del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 437.

» decembre 24. De' priori pei mesi di gennaio e febbraio. Ivi, c. 457.

1510 agosto 18. De' soprastanti alle reliquie del Duomo. Lib. Q. 6, c. 38.

1511 febbraio 21. De' collegi. Ivi, c. 59.

» agosto 28. Del consiglio generale. Ivi, c. 81.

» ottobre 25. De' priori pei mesi di novembre e decembre. Ivi, c. 92.

1512 settembre 27. Mandato ambasciatore del comune a Firenze insieme a messer Silvio Passerini, a messer Gilio e a messer Iacopo Vagnucci per congratularsi colla famiglia de' Medici di essere riammessa in Firenze. Partì il 28 settembre e tornò il 12 di ottobre. Ivi, c. 137, 138.

1513 febbraio 24. Estratto del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 150.

1514 luglio 18. De' riformatori e imborsatori delli offici. Ivi, c. 199.

» agosto 25. De' sindaci del capitano di Cortona. Ivi, c. 208.

1515 febbraio 18. De' conservatori delli ordinamenti del comune. Ivi, c. 242.

» agosto 25. Del consiglio generale. Ivi, c. 261.

» settembre 23. Viene dai priori allogata a Luca la pittura delle armi di Silvio Passerini datario di Leone X sulla parete dell' atrio del palazzo di loro residenza per fiorini 16 d' oro larghi, restando a carico di Luca la spesa dell' oro e dell' azzurro fino. Ivi, c. 270.

1516 febbraio 21. Estratto de' collegi. Ivi, c. 283.

» » 26. Luca dalla ringhiera parla in Consiglio sopra un affare posto in deliberazione. Ivi, c. 286.

» maggio 21. Estratto del consiglio generale, ma essendo assente dal comune viene tirato dalla borsa il nome d' altro cittadino. Ivi, c. 295.

» ottobre 25. De' priori pei mesi di novembre e decembre. Ivi, c. 313.

1517 febbraio 22. De' stimatori del danno dato. Ivi, c. 335.

» aprile 23. De' soprastanti de' beni di s. Margherita. Ivi, c. 347.

» luglio 24. Delli ambasciatori per presentare in Roma a Silvio Passerini promosso cardinale da Leone X un dono del comune. Ivi, c. 360.

» agosto 26. Estratto del consiglio generale. Ivi,

c. 368.

1517 novembre 9. I priori richiesti da Luca lo dispensano dal recarsi a Roma come ambasciatore per congratularsi col cardinale Passerini. Lib. Q. 8, c. 29.

1518 febbraio 20. Estratto de' collegi. Ivi, c. 69.

1520 » 23. Del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 277.

» aprile 24. De' priori pei mesi di maggio e giugno. Ivi, c. 297.

» giugno 7. I Priori ordinano un candelabro di legno con lucerna d' ottone per tenere acceso il lume ne' giorni di sabato e in quelli d' adunanza del Consiglio davanti l' altare dell' aula maggiore del palazzo pubblico, da farsi secondo il disegno che darà il loro collega maestro Luca esimio pittore. Ivi, c. 310.

» agosto 25. Estratto del consiglio de' XVIII. Ivi, c. 327.

1521 aprile 23. Priore della società di s. Antonio. Lib. Q. 9, c. 70.

» maggio 22. I Priori, sulla proposta di messer Valerio di Rosado Passerini, scrivono al di lui fratello cardinale Silvio, legato di Perugia, che non mandi a stimare la tavola dipinta da Luca per la chiesa di s. Maria della Pieve (così allora chiamavasi il duomo attuale, sebbene vi fosse stata trasportata la cattedrale fino dal 1506) maestro Pietro di Castel della Pieve (*Pietro perugino*), o altri pittori, coi quali Luca potesse aver parlato in Perugia. Ivi, c. 80.

» agosto 15. Luca eletto con altri quattro cittadini ad esaminare se può riuscir dannoso un passag-

gio nuovo praticato sulla Chiana fra i territori di Asinalunga e di Cortona. Ivi, c. 100.

1521 settembre 6. Estratto de' pacieri. Ivi, c. 113.

» » 18. Attesa la differenza insorta fra maestro Luca e il priore della fraternita di s. Maria della Pieve sul prezzo della tavola dipinta da Luca per l' altare maggiore di quella chiesa e lagnandosene esso col cardinale Passerini, i priori rimettono nell' arbitraggio del medesimo cardinale, di Antonio Zaccagnini, e di Sebastiano Melli il dichiararne il prezzo ed intanto approvano che de' denari della fraternita della Pieve siano pagati a Luca 110 fiorini d' oro defalcando il pagato. Ivi, c. 117.

1522 febbraio 18. Estratto de' collegi. Ivi, c. 178.

» aprile 23. Priore della fraternita di s. Marco. Ivi, c. 202.

» agosto 25. Estratto de' conservatori delli ordinamenti del comune e de' provveditori de' luoghi pii. Ivi, c. 253, 254.

» decembre 23. de' priori pe' mesi di gennaio e febbraio. Ivi, c. 297.

1523 febbraio 21. De' sindaci del capitano di Cortona. Ivi, c. 317.

» aprile 24. De' soprastanti della cappella di s. Margherita. Ivi, c. 335.

» giugno 23. I Priori allogano a Luca una tavola per la cappella dell' aula maggiore del loro palazzo. Vi dipingerà la disputa di Gesù Cristo nel tempio coi dottori ritraendovi la Madonna e s. Giuseppe in cerca del figlio e altre dieci figure. Gesù avrà i dottori seduti all' intorno. La tavola

sarà eseguita secondo il disegno fatto da Luca coi carboni. Le cornici e il gradino, o predella, della tavola saranno a carico di Luca, che darà il lavoro finito per pasqua di resurrezione del 1524 e riceverà per tutto ciò fiorini 35 d' oro. Alla deliberazione fa seguito il contratto stipulato fra i priori di Cortona e Luca [1]. Ivi, c. 324, 352.

1523 luglio 16. Estratto de' riformatori delli uffici della città. Lib. Q. 11, c. 6.

» decembre 8. Severus Iohannis de Vagnoctis fuit extractus suprastans capelle beate Margharite loco magistri Luce Egidii magistri Venture de Signorellis premortui, pro residuo temporis. Ivi, c. 63. Rilevasi quindi che Luca morì sulli ultimi di novembre o ai primi di decembre 1523. Data più certa è difficile rinvenirla.

1525 febbraio 21. Luca estratto de' priori, et quia dictus magister Lucas erat mortuus, ideo eius loco ex bursia suplimenti extractus est, ec. Ivi, c. 216.

» agosto 25. Luca sorte del consiglio generale e poichè era morto viene estratto altro nome dalla borsa. Ivi, c. 267.

1 Soltanto nove giorni innanzi, il 14 giugno 1523, Luca aveva rilasciata ricevuta di 90 ducati, prezzo della tavola dell' altare maggiore della pieve di Foiano Gaye, (Carteggio, vol. II), pubblica il fac-simile della ricevuta.

CORREGGI

a pag.	7,	vers.	8	convezione	*convenzione*
»	13,	»	27	vol. IV	*vol. VII*
»	46,	»	32	Filza XXX	*Filza XXXI*
»	69,	»	27	factis	*tactis.*

N. B. In aumento alla nota 3 della pagina 9 devesi dire che Antonio da s. Gallo morì nel 1546, tra il 24 settembre e il 13 ottobre, secondo resulta dai libri della fabbrica di s. Pietro di Roma (Fea, notizie intorno Raffaello, già citate, pag. 15). È quindi assolutamente impossibile che 62 anni prima fosse chiamato ad architettare il Calcinaio.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104209983